



**ORIENTAMENTI FORMATIVI
SULLA TUTELA VOLONTARIA
DI PERSONE MINORENNI
STRANIERE NON
ACCOMPAGNATE**

**dall'esperienza siciliana
alle traiettorie nazionali**

ASCOLTO
RACCONTO
NARRAZIONE

BIOGRAFIA



DEFENCE FOR CHILDREN
International-Italia

ASCOLTO TEM
RACCONTO STOR
NARRAZIONE ASCO
BIOGRAFIA RACCO

ORIENTAMENTI FORMATIVI SULLA TUTELA VOLONTARIA
DI PERSONE MINORENNI STRANIERE NON ACCOMPAGNATE
dall'esperienza siciliana alle traiettorie nazionali

TEMPYO NARRAZIO
STORIE BIOGRA

Ultima pubblicazione nel gennaio 2018

ASCOLTO TEM

© 2017 Defence for Children International - Italia
Tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione o presentazione di questa pubblicazione deve
essere autorizzata nel rispetto della legge dei copyright.

La presente pubblicazione è stata elaborata con il supporto dell'Ufficio dell'Alto
Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (ACNUR/UNHCR).
Il contenuto di questa pubblicazione riflette esclusivamente le opinioni degli autori e
non può in nessun modo rappresentare il punto di vista di UNHCR

Grafic Design: Yoge, design sensibile - Genova, Italia



**ORIENTAMENTI FORMATIVI
SULLA TUTELA VOLONTARIA
DI PERSONE MINORENNI
STRANIERE NON
ACCOMPAGNATE**

**dall'esperienza siciliana alle
traiettorie nazionali**

Coordinamento a cura di



DEFENCE FOR CHILDREN
International-Italia

Con il supporto di



UNHCR
The UN Refugee Agency

Il team del progetto è composto da:

Pippo Costella - Coordinamento della formazione
Gabriella Gallizia - Coordinamento amministrativo
Fausto Melluso – Coordinamento territoriale in Sicilia
Martina Finessi - Ricercatrice e assistente di progetto
Julia Parnias - Ricercatrice
Onorina Gardella - Team centrale di formazione
Lanciné Camara - Team centrale di formazione
Roberta di Bella - Team centrale di formazione

Le sessioni formative sono state realizzate con il contributo di:

Rosario Andrea Lio – UNICEF - Ufficio Monitoraggio tutori comune di Palermo
Federica Bonifacio – AccoglieRete Siracusa
Alice Argento - Clinica Legale per i Diritti Umani - Università di Palermo
Laura Bondì – Clinica Legale per i Diritti Umani - Università di Palermo
Irene di Cristina - Clinica Legale per i Diritti Umani - Università di Palermo
Cettina Nicosiano dell'Associazione I Girasoli di Mazzarino
Rosalinda Castaldo del Comitato Regionale SCS/Salesiani per il Sociale
Flavia Cerino del Centro Mediterraneo G. la Pira di Catania

Gli operatori di UNHCR che hanno partecipato e contribuito alla formazione sono:

Francesca Spadiliero
Valentina Ranaldi
Rocío Muñoz Soler
Jesús Pérez Sánchez
Maria Eleonora Benini

La presente pubblicazione è stata curata da Pippo Costella con l'assistenza del team che ha realizzato il progetto.

Le grafiche della pubblicazione sono state tratte da appunti vari e fogli composti in aula durante le sessioni formative.

Le immagini fotografiche ritraggono momenti della formazione realizzata in Sicilia.

Si ringraziano tutti i cittadini che hanno preso parte all'iniziativa. È grazie al loro impegno, alla loro partecipazione attiva e al loro coinvolgimento che l'istituto della tutela potrà evolversi e qualificarsi al meglio per poter rispondere ai bisogni e ai diritti di tutte le persone di minore età che sono in Italia prive del proprio contesto familiare e di adulti di riferimento.

Un ringraziamento all'Autorità Garante regionale per l'Infanzia dott. Luigi Bordonaro per aver sostenuto il processo formativo insieme alla dott.ssa Maria Giambruno e il dott. Maurizio Cimino dell'Ufficio Speciale Immigrazione della Regione Sicilia.

Si ringraziano inoltre¹ per la loro partecipazione e il loro contributo ai momenti formativi il dott. Francesco Micela, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo, il dott. Fabio Pilato Giudice Tutelare del Tribunale di Palermo, il Garante per l'Infanzia del Comune di Palermo dott. Lino D'Andrea e la referente dell'Ufficio Monitoraggio Tutori del Comune di Palermo dott.ssa Angela Errore; l'assessore ai servizi alla persona del Comune di Caltanissetta dott. Carlo Campione, il dirigente delle Politiche Sociali del Comune di Caltanissetta dott.ssa Gabriella Tomai, Consigliere della Corte d'Appello di Caltanissetta; la Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania dott.ssa Francesca Pricoco, la Responsabile settore Famiglia-Minori-Infanzia del Comune di Catania dott.ssa Lucia Leonardi; l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Messina dott.ssa Antonina Santisi, il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Messina dott. Domenico Zaccone; l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Agrigento dott. Geraldo Riolo, la referente della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Agrigento dott.ssa Ina Inghima, il dott. Giuseppe Cimé, Giudice Tutelare del Tribunale di Agrigento; la dott.ssa Maria Concetta Storaci del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali.


Un ringraziamento anche a tutti i professionisti che hanno preso parte al percorso formativo, supportando a vari livelli l'implementazione dei corsi realizzati: la dott.ssa Alessandra Sciarba del CIAI; Don Enzo Volpe del Centro Santa Chiara - Salesiani di Palermo; la dott.ssa Carla Trommino e la dott.ssa Iolanda Genovese dell'associazione AccoglieRete di Siracusa; la dott.ssa Elena Cassella e la dott.ssa Velasca Lioni dell'associazione Penelope Sicilia; Calogero Santoro dell'Associazione I Girasoli di Mazzarino; il dott. Elio Tozzi dell'associazione Borderline Sicilia; la dott.ssa Eliana Emma dell'associazione Metacometa Onlus di Giarre; la dott.ssa Carmen Cordaro dell'ARCI Messina; la prof.ssa Teresa Consoli dell'Università di Catania, il dott. Mario Schermi della Libera Università dell'Educare.

¹ I nominativi sono stati inseriti cercando di riflettere la successione temporale dei corsi di formazione tenuti in Sicilia tra ottobre e dicembre 2017.



INDICE

PREMESSA	7
SEZIONE 1	
La tutela in Italia e in Europa	10
SEZIONE 2	
La tutela dei minori stranieri con la nuova legge 47	14
SEZIONE 3	
La situazione emblematica della Sicilia e il necessario "realismo critico" del tutore	17
3.1 Proporzioni e distribuzione dell'accoglienza	19
3.2 Competenze e capacità del sistema di accoglienza	21
3.3 Raccordo e integrazione tra i livelli di governance e territorio	22
3.4 La dimensione transculturale, la mediazione e la conoscenza del fenomeno migratorio	23
3.5 Quantità e qualità della spesa	25
3.6 Il necessario sostegno alle autorità garanti per l'infanzia	26
3.7 Nuove competenze e responsabilità dei tribunali per i minorenni	27
SEZIONE 4	
Eluce: un'iniziativa per avviare il processo di formazione dei tutori in Sicilia	29
SEZIONE 5	
Sfide, problemi e opportunità nei processi di formazione rivolti ai tutori	32
5.1 Lo sviluppo di un sistema omogeneo di formazione	33
5.2 La formazione dei formatori	34
5.3 Concepire la formazione all'interno di un sistema più complesso	35
5.4 Le risorse disponibili e i percorsi formativi	35
5.5 La terzietà e il superiore interesse del minorenni	37
5.6 La selezione e il monitoraggio dei tutori	38
5.7 La procedura di abbinamento tra ragazzo e tutore	39
5.8 I canali diretti riservati ai ragazzi	42
5.9 La connessione nel territorio	43
SEZIONE 6	
Elementi e caratteristiche del processo formativo	44
6.1 Differenza ed equilibrio tra informazione e formazione	44
6.2 Obiettivi della formazione	45
6.3 Caratteristiche e criteri metodologici	46
6.4 I contenuti della formazione	48
NOTA CONCLUSIVA	52
ALLEGATI	55
ALLEGATO I Standard di riferimento per tutori di minorenni non accompagnati	56
ALLEGATO II Modulo di autovalutazione	62
ALLEGATO III Esempio di programma del corso base	65
BIBLIOGRAFIA	69



PREMESSA

“La Convenzione perciò non impegna solo il politico o il legislatore o il giurista: ogni persona che abbia occasione di occuparsi di un itinerario educativo, ogni agenzia di socializzazione, ogni settore che concorre alla costruzione di una personalità giovanile deve sentirsi chiamato in causa dal documento dell’ONU e deve lasciarsi compromettere dalla tensione ideale che traspare dal testo della Convenzione.

È una pedagogia dello sviluppo umano che viene proposta con la Convenzione ed a questo impegno individuale e collettivo nessuno può sottrarsi...

Il programma educativo e promozionale che la Convenzione propone, esige che l’interesse del minore e l’attuazione dei suoi diritti divenga l’obiettivo principale dell’azione collettiva”.

Alfredo Carlo Moro

“Deve esserci un fondo, su cui poter cucire queste complesse relazioni, ma la trapunta a riquadri non è la storia dei vari pezzi di stoffa di cui è fatta.

È la loro combinazione in nuovo tessuto che dà colore e calore”.

Gregory Bateson

“Le radici non sprofondano nel buio atavico delle origini, alla ricerca di una pretesa purezza, ma si allargano in superficie come rami di una pianta, a incontrare altre radici e a stringerle con le mani”.

Edouard Glissant

Le tre citazioni di Moro, Bateson e Glissant sono state proposte come orientamenti fondanti nella fase iniziale dei primi corsi organizzati insieme al Garante della Regione Sicilia per la formazione dei cittadini che aspiravano a diventare tutori di minori stranieri non accompagnati.

Le parole di Alfredo Carlo Moro², giurista illuminato rispetto alla necessità di connettere il diritto alle diverse dimensioni culturali capaci di sostenerlo, sottolineano con forza come la Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo (da ora anche Convenzione) debba considerarsi riferimento primario per definire la tutela ma anche per ricostruire una prospettiva pedagogica multidisciplinare orientata e sostenuta dai principi e dalle norme della nostra legislazione.

La frase di Gregory Bateson³, referente primario per comprendere la natura di un approccio sistemico, su un altro versante, indica la necessità di considerare l'accoglienza e la tutela (nel calore e calore che possono esprimere) come dimensioni tese a mettere in relazione componenti, mandati e funzioni di un sistema che troppo spesso invece risulta frammentato sia nel pensiero che lo sottende, sia nelle espressioni pratiche, organizzative e economiche che in esso si realizzano.

Edouard Glissant⁴, poeta e autore fondamentale per comprendere le prospettive culturali in epoca post-coloniale, ci ricorda poeticamente ed "ecologicamente" come l'incontro tra le diversità, se adeguatamente compreso e predisposto, possa risultare un momento di affermazione e di crescita culturale capace di generare possibilità non ancora pensate e determinare territori non ancora scoperti.

CONVENZIONE ONU = PEDAGOGIA DELLO
(A.C. MORO) SVILUPPO UMANO

Dunque i diritti umani, le norme che ne derivano, la necessità di un approccio sistemico, la predisposizione di un'ipotesi e una prospettiva di carattere transculturale sono da considerarsi come traiettorie interdipendenti che hanno caratterizzato l'articolazione del percorso formativo rivolto ai gruppi di cittadini che, in 5 province del territorio siciliano, hanno deciso di rispondere all'appello⁵ del Garante Regionale per la formazione dell'elenco di tutori, così come previsti dalla recente Legge 47 per la protezione dei minorenni stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano.

APPROCCIO SISTEMICO = MANDATI
COMPETENZE
FUNZIONI
(G. BATESON) RELAZIONE TRA

Questa proposta ha volutamente considerato gli aspiranti tutori non come componente aggiuntiva di un sistema spesso in grave difficoltà nel discernere tra le dimensioni relative alla gestione migratoria da quelle che attengono alla tutela dei diritti e della dignità delle persone⁶ ma che invece ha voluto intendere i tutori come vettori attivi capaci di ribadire nella pratica la presenza e la preminenza dei principi derivati dai diritti umani nella loro

2 Fadiga, L. *Una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza*. Scritti di Alfredo Carlo Moro, Franco Angeli, 2006.

3 Bateson, G., *Verso un'ecologia della mente*, Milano, Adelphi, 1976.

4 Glissant, E., *La poetica della relazione*, Roma, Quodlibet, 2004.

5 Si veda <http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/images/documenti/2017/atv.pdf>.

6 Pippo Costella, Annalisa Furia, Mariapaola Lanti, *Manuale Dignitas - Manuale Operativo per ridurre le vulnerabilità e promuovere le risorse nel sistema asilo*, 2011.

necessaria funzione di orientamento delle politiche e delle iniziative tese all'accoglienza e all'integrazione dei minorenni stranieri presenti sul nostro territorio.

In continuità con la Legge 47/2017 ⁷, partendo dall'evidente e impropria disparità di trattamento riservata ai minorenni stranieri in base al loro status migratorio, la proposta formativa ha condiviso con i tutori la necessità di riscoprire, ribadire e proteggere uno spazio di diritto che troppo spesso viene messo in deroga sulla base di urgenze ed emergenze di varia natura.

Il tutore è stato inteso e proposto come parte "terza" direttamente delegata dall'autorità giudiziaria che, a fianco del minorenne, si confronterà con un sistema per fare in modo che esso riconosca la centralità della persona e insieme ad essa la diversità di ogni storia. La tutela dunque come modo utile a emancipare la nozione di protezione da letture parziali e disconnesse che, concentrate solo sulla contingenza, determinano, in molti casi, ulteriore vulnerabilità di ragazzi già provati dalla lontananza dai propri luoghi di origine e privati della presenza di adulti significativi di riferimento.

Attraverso questi orientamenti che nel loro insieme rappresentano la "mappa" utilizzata nel corso dell'esperienza formativa realizzata, intendiamo condividere la nostra analisi e le nostre suggestioni per contribuire ai processi di preparazione e qualificazione tesi a sostenere le funzioni dei tutori e i contesti di supporto necessari a realizzare la loro azione.

La prima sezione del lavoro proporrà sinteticamente gli elementi essenziali che definiscono la tutela dalla sua origine fino alla più recente normativa, spiegando il percorso che ci ha condotti ad acquisire un posizionamento attivo e informato nel promuovere l'istituto.

La seconda sezione sottolinea alcuni elementi che connettono in modo significativo la nuova Legge 47/2017 con il corpus di principi e norme proposte dalla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, stabilendo così un riferimento completo e comprensivo che dovrà orientare lo sviluppo dell'istituto anche nelle sue dimensioni formative.

La terza sezione evidenzia una serie di aspetti, anche critici, del contesto nel quale il minorenne straniero si trova ad essere accolto. La considerazione delle dimensioni proposte, a partire dalla situazione emblematica della Sicilia con la quale l'iniziativa ha più recentemente interagito, viene proposta come essenziale nel predisporre un quadro e un processo formativo credibile, attuale e centrato sul superiore interesse del minorenne così come sul necessario "realismo" che il tutore deve acquisire.

La quarta sezione chiarisce le traiettorie del progetto pilota di formazione realizzato da Defence for Children Italia nel secondo semestre del 2017 per avviare la formazione dei tutori nella regione, a seguito della nuova legge, in relazione con il Garante Regionale e con il supporto di UNHCR.

La quinta sezione, a partire dalle diverse esperienze realizzate, descrive una serie di fattori che, a nostro parere, vanno tenuti in considerazione per definire, qualificare, sviluppare e sostenere il processo di formazione continua da proporre ai tutori.

La sesta sezione infine descrive l'approccio, i contenuti e le metodologie che, sulla base delle diverse esperienze formative realizzate, vengono considerati essenziali per caratterizzare adeguatamente il sistema e i processi tesi a sviluppare e sostenere la presenza e le capacità dei tutori.

INCONTRO
RAMI - RADICI
DIVERSITÀ - CULTURE
(E. GLISSANT)

ORIENTAMENTI = MAPPA
ESPERIENZA = TERRITORIO


⁷ L. 7 aprile 2017, n. 47, in materia di "misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati". <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg>

SEZIONE 1

LA TUTELA IN ITALIA E IN EUROPA

Per introdurre le ipotesi proposte in questo documento riteniamo utile tracciare brevemente, sulla base di analisi e ricognizioni svolte negli anni passati fino alla recente approvazione della nuova Legge 47, cosa si intende per tutela in Italia e in Europa.

Il numero dei minorenni stranieri non accompagnati è aumentato notevolmente negli ultimi anni, conducendo gli stati membri dell'Unione Europea (UE) a dover approntare strategie di accoglienza e protezione per questo gruppo di minorenni, anche per l'alto rischio proposto da possibili fenomeni di sfruttamento, abuso e tratta. Sulla base di diverse analisi condotte a partire dal 2009⁸, si è rilevato che in Europa i sistemi di tutela per i minorenni stranieri non accompagnati sono difforni tra loro e presentano un carattere di alta frammentazione, con servizi variabili in quanto a scopo e qualità, spesso senza la previsione di meccanismi di monitoraggio cosicché il livello di protezione e tutela che può essere garantita varia in modo significativo a seconda del paese in cui il ragazzo si trova.



In Italia, l'istituto della tutela è regolato dal libro I titolo X del codice civile⁹. La normativa era stata tuttavia concepita in un contesto storico molto diverso da quello attuale e per rispondere ad un bisogno specifico del periodo a cui risale, il 1942. La figura descritta nell'articolo 357 del codice civile, è quella di un cittadino che, a titolo gratuito "ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni." In quegli anni, si trattava generalmente di un parente stretto di bambini o ragazzi rimasti orfani dei genitori a causa della guerra, che doveva prendersi cura e, soprattutto, gestire il patrimonio e i beni che essi ereditavano.

Queste disposizioni normative sono entrate in forte crisi con l'aumento dei minorenni migranti in arrivo nel nostro paese non accompagnati da adulti di riferimento ma che, in

⁸ Si veda tra gli altri il rapporto europeo *Closing a Protection Gap* (<http://www.defenceforchildren.it/images/stories/closing-internazionale.pdf>), il rapporto Europeo GATE (<http://www.gate-eu.org/reports/european-report.html>), il rapporto della FRA *Guardianship systems for children deprived of parental care* (<http://fra.europa.eu/en/publication/2015/guardianship-children-deprived-parental-care>), il rapporto europeo *SafeGuard* (<http://www.defenceforchildren.it/risorse/pubblicazioni/154-safeguard-transnational-report.html>).

⁹ Codice Civile Italiano 1942, artt. 343-389; artt. 2047 e 2048: <http://www.altalex.com/documents/news/2014/11/13/della-tutela-e-dell-emancipazione>.

base alla nostra legislazione, devono veder riconosciuti i propri diritti come qualsiasi altro minorenne. Tra questi diritti, vista l'assenza contingente di famigliari, è prevista anche la nomina di un tutore.

Tuttavia, non avendo a disposizione un numero così alto di adulti disponibili e preparati per diventare tutori di questi minorenni, l'autorità giudiziaria è ricorsa, nella maggior parte dei casi, alla nomina del cosiddetto "tutore istituzionale", corrispondente alla figura del sindaco o dell'assessore o di un suo delegato oppure, in alcuni casi, del cosiddetto "tutore professionale", nominando in genere avvocati anche per la loro prossimità con il giudice tutelare a cui spettava la nomina.

10 STANDARD DI RIFERIMENTO
SULLA TUTELA

LINEE GUIDA TUTELA
AGENZIA DIRITTI FONDAMENTALI
DELL'UNIONE EUROPEA

INIZIATIVE VARIE!

- GATE
- SATEGUARD LEGGE 47/17
- ELFO COMPLEMENTA
IL D.L. 142 del 18 AGOSTO 2015


Negli ultimi anni, quindi, il tutore, oltre ad essere nominato per un numero generalmente molto alto di minorenni, è nella maggior parte dei casi, stato prevalentemente una figura di carattere burocratico, volta a facilitare - anche se in alcuni casi con molta difficoltà - il disbrigo delle pratiche e delle procedure legali più urgenti, quali il permesso di soggiorno e la richiesta di protezione internazionale. Una figura dunque molto distante dal ragazzo e dalle sue istanze e quindi non in grado di prendersene "cura" nell'ottica di una soluzione olistica, durevole e non condizionata dal regime di emergenza in cui non raramente i ragazzi sono accolti.

Da qui è nata quindi l'esigenza di analizzare meglio questo istituto e riqualificare la figura del tutore alla luce del contesto storico e sociale attuale.

Gli Standard di Riferimento per Tutori di minorenni non accompagnati¹⁰, risultato di un percorso iniziato nel 2009 durante un'iniziativa co-finanziata dal programma Daphne III della Commissione Europea, si configurano come un primo strumento teso ad orientare i tutori dei minorenni stranieri non accompagnati, e sono stati sviluppati a seguito di una ricerca sul campo che ha coinvolto tutori, attori dei servizi deputati all'accoglienza e ragazzi in nove paesi membri dell'Unione.

Questi standard, oltre ad essersi costituiti come riferimento primario nell'elaborazione del manuale "Tutela dei minori privati delle cure genitoriali - Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani" dell'Agenzia per i Diritti Fondamentali dell'UE (FRA), sono stati utilizzati da Defence for Children in Italia come strumento principale per condurre un lavoro di advocacy e sostegno alle politiche sulla materia a livello nazionale.

¹⁰ Defence for Children International Italia, *Standard di riferimento per Tutori di Minorenni non Accompagnati* 2011: <http://www.defenceforchildren.it/risorse/pubblicazioni/53-standard-di-riferimento-per-i-tutori-dei-minori-non-accompagnati.html>.



Nell'ambito di questo impegno sono state realizzate diverse iniziative volte a qualificare sempre di più la figura del tutore. Tra queste il progetto "GATE: tutori contro tratta e sfruttamento"¹¹ (2015), dove la questione della tutela, intesa come istituto chiave volto a rendere possibile l'esercizio delle norme e dei principi sui diritti umani e dell'infanzia e dell'adolescenza, ha guidato l'analisi del sistema di protezione come contesto reale dove sviluppare un approccio olistico rispetto alle problematiche dei minorenni migranti e dei fenomeni di tratta e sfruttamento nei quali possono essere coinvolti.

Successivamente il progetto SafeGuard – Più sicuro con il tutore¹² (2016) ha promosso un modello teso a rendere possibile la nomina tempestiva del tutore nei punti critici di sbarco italiani, in particolare in Sicilia quale uno dei principali punti di ingresso della popolazione migrante in Europa.

Più recentemente il progetto ELFO¹³ per la formazione di tutori e di affidatari per bambini e ragazzi privati delle cure parentali, tutt'ora in corso di implementazione, continua questa serie di iniziative la cui continuità metodologica e contenutistica rappresenta un elemento strategico che riteniamo abbia contribuito e possa ancora contribuire al processo di qualifica dell'istituto tutelare nel nostro paese.

Nell'ambito di queste iniziative l'organizzazione ha preso parte negli anni ai processi di definizione e sviluppo partecipando alla Commissione consultiva sulla tutela dei Minorenni Stranieri non Accompagnati istituita dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza¹⁴ assistendo i percorsi che hanno portato alla definizione della Legge 47 e poi alle linee guida per la sua applicazione. Nel contempo sono stati realizzati percorsi di assistenza tecnica alla formazione di aspiranti tutori volontari su diversi territori italiani¹⁵.

Il presente lavoro si inserisce dunque all'interno di un processo di e in costruzione, informato da una continua osservazione e analisi di normative, procedure e pratiche concernenti l'istituto della tutela, che ha visto recentemente l'approvazione ed entrata in vigore della nuova Legge 47/2017 la quale complementando il Decreto Legislativo n.142 del 18 agosto 2015, stabilisce gli orientamenti normativi che definiscono l'istituto e la sua concreta applicazione.¹⁶

11 Si veda il sito del progetto <http://www.gate-eu.org>.

12 Si veda <https://engi.eu/projects/safeguard/>.

13 Si veda <http://www.defenceforchildren.it/cosa-facciamo/progetti/159-elfo-formazione-di-tutori-e-famiglie-affidatarie-per-bambini-e-ragazzi-privati-delle-cure-parentali.html>.

14 Si veda il documento dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza del novembre 2015 risultato di lavori della Commissione *Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati*.

15 Si veda ad esempio l'esperienza condotta con il Comune di Bologna documentata all'interno del *Quaderno Operativo per Tutori Volontari* http://www.defenceforchildren.it/files/DCI_-_QUADERNO_Bologna_low.compressed.pdf, l'esperienza in corso nel Comune di Como e quella nella regione Liguria.

16 Decreto di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

La Legge 47, tra le altre cose, istituzionalizza la figura del tutore nelle vesti del cittadino che a titolo volontario e gratuito assume questo ruolo di rappresentanza legale e monitoraggio del superiore interesse del minore straniero, alla luce dell'articolo 1 che ne ribadisce parità di trattamento con il coetaneo italiano.

La normativa identifica alcune questioni fondamentali, tra le quali il divieto di espulsione e il diritto di permesso di soggiorno per ogni minore, i tempi relativi alla prima accoglienza, il rafforzamento del sistema di accoglienza in famiglia, la nomina tempestiva di cittadini formati per essere tutori, il procedimento di accertamento dell'età olistico e multidisciplinare, la presenza del mediatore culturale nelle diverse procedure, il sistema informativo nazionale dei minorenni stranieri utile alla determinazione della soluzione più idonea di lungo periodo. Tuttavia, permangono ancora diverse lacune che lasciano spazio a interpretazioni discrezionali in mancanza di precise linee di indirizzo (si veda ad esempio la responsabilità della formazione dei tutori affidata ai Garanti per l'infanzia regionali, organismi ancora molto deboli dal punto di vista strutturale e senza portafoglio né coordinamento strategico centrale). La legge, inoltre, non dispone di alcun fondo aggiuntivo per la sua attuazione, ponendo quindi molte domande che dovranno essere affrontate con urgenza nei prossimi mesi.

In questo contesto, subito dopo la pubblicazione della legge, a metà del 2017 nasce il progetto ELUCE, promosso da Defence for Children international Italia con il supporto di UNHCR, in continuità con la precedente iniziativa sulla tutela SafeGuard, realizzata in Sicilia nel 2015/2016 e orientato dalle linee guida diffuse da parte dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza in merito all'attuazione della Legge 47.

Se da una parte l'iniziativa ha cercato di attuare concretamente le modalità formative identificate negli anni passati nell'ambito di diverse iniziative co-finanziate dall'Unione Europea, adattandole ai diversi contesti che si sono visitati, dall'altra, si è operato con l'obiettivo di supportare l'ufficio dell'Autorità Garante regionale, responsabile secondo la Legge 47/2017 dell'implementazione omologa di processi formativi rivolti a cittadini aspiranti tutori a livello regionale, per evitare di incorrere nella già menzionata frammentazione che rischia di produrre contesti poco protettivi e spesso distanti dai diritti e dalle istanze dei ragazzi.

PROGETTO ELUCE
DLI / UNHCR
SICILIA - D. GIUGNO 17
DICEMBRE
↓
FORMAZIONE TUTORI
FORMATORI
ORIENTAMENTI
FORMATIVI

SEZIONE 2

LA TUTELA DEI MINORI STRANIERI CON LA NUOVA LEGGE 47

ARTICOLO 1 AMBITI DI APPLICAZIONE

1. *I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.*
2. *Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità."*

L'articolo 1 della nuova Legge 47, nella sua linearità, ribadisce gli elementi essenziali che devono essere tenuti in considerazione per comprendere la fondamentale problematica che i minorenni stranieri giunti nel nostro paese incontrano, così come le traiettorie per poterla affrontare e risolvere.

→ PARITÀ DI TRATTAMENTO
→ CONDIZIONI DI
MAGGIORE
VULNERABILITÀ
→ NON-DISCRIMINAZIONE

Nel sostenere la parità di trattamento con i minorenni di cittadinanza italiana o europea il legislatore stabilisce l'universalità dei principi e delle norme della legislazione internazionale e nazionale che devono proteggere e tutelare, senza alcuna discriminazione, ogni persona minorenni presente sul nostro territorio nazionale. Ci ricorda in particolare che la legge obbliga a considerare prioritariamente quella persona come un minorenni e non come un migrante giunto irregolarmente nel nostro paese.

MIGRANTE O
MINORENNE

Anticipando la parte iniziale degli ultimi Commenti Generali delle Nazioni Unite sulla tutela dei minorenni stranieri non accompagnati,¹⁷ l'art.1 della Legge 47 ci ricorda che i minorenni stranieri vivono una condizione di maggiore vulnerabilità. Una vulnerabilità che può essere attribuita al fatto di essere minorenni, alla condizione del non essere accompagnati e alla situazione migratoria di cui sono attori e protagonisti. Una vulnerabilità che certamente è anche determinata da un contesto ostile il quale, nonostante la legge, non riconosce l'universalità richiamata dallo stesso primo comma dell'articolo.

VULNERABILITÀ
MINORENNI | SOLI
MIGRANTI

L'articolo 1 propone dunque una sorta di "circularità" interpretativa che ci invita a comprendere come la vulnerabilità dei minorenni stranieri sia largamente determinata dal mancato riconoscimento di parità nel trattamento di cui ogni minorenni deve essere titolare.

Nell'ambito di una legge che intende proteggere i minori stranieri non accompagnati, gli orientamenti proposti dall'articolo 1 sembrano indicare come la vulnerabilità e la necessità di protezione che deve essere garantita ai minorenni stranieri derivi proprio dalla mancata applicazione del diritto e che sia proprio lo stesso riconoscimento "integrale" a doversi porre come precisa indicazione strategica per ridurre il grado di vulnerabilità dei ragazzi.

Se riusciamo ad intendere questa prospettiva non esclusivamente nella sua dimensione giurisprudenziale ma anche nelle sue molteplici rifrangenze disciplinari, così come ci induce a fare la stessa Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, i cui principi e norme sono parte integrante della nostra legislazione (ci sembra utile ricordarlo), ci troviamo di fronte a una legge che propone una straordinaria opportunità culturale e operativa nel suo riconoscere la centralità della persona minorenni (senza considerare come limite il luogo da cui proviene) insieme alla preminenza del suo superiore interesse rispetto a qualsiasi altra logica.

I diversi articoli presenti nella nuova normativa connettono questa prospettiva ai diversi snodi che un minorenni straniero affronta giungendo solo nel nostro paese. Le modalità di accoglienza, il permesso di soggiorno, le possibilità di protezione internazionale, i processi per l'accertamento dell'età, le possibilità di proseguimento del supporto oltre i 18 anni, le particolari situazioni legate allo sfruttamento e alla tratta, l'accesso alla scuola, e ai servizi sanitari sono il merito di questo testo legislativo, che cerca di declinare i diritti previsti dalla Convenzione in modo che essi possano essere riconosciuti e applicati anche per i minorenni stranieri, quasi sempre costretti in un regime di accoglienza inadatto, determinato dall'emergenza, dall'urgenza, dalla contingenza e dalla burocrazia.

L'articolo 11 della Legge 47 prevede l'istituzione presso il Tribunale per i Minorenni di un registro di cittadini volontari dal quale l'autorità giudiziaria attingerà per la nomina del tutore di un minorenni non accompagnato da adulti di riferimento. I Garanti regionali vengono indicati dalla normativa come quei soggetti incaricati della selezione e della formazione degli aspiranti tutori e più recentemente anche del monitoraggio di tale processo. Il tutore

¹⁷ Commento Generale n. 22 (2017) sui principi generali riguardanti i diritti umani dei minorenni in contesti di migrazione internazionale: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2fC%2fGC%2f3-CRC%2fC%2fGC%2f22&Lang=en e Commento Generale n. 23 (2017) sugli obblighi degli Stati riguardo i diritti umani dei minorenni nei contesti di migrazione internazionale nei paesi di origine, transito, destinazione e ritorno: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2fC%2fGC%2f4-CRC%2fC%2fGC%2f23&Lang=en. Comitato ONU sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro famigliari e Comitato ONU sui diritti dell'infanzia.

volontario è quindi un cittadino che si attiva con l'unico interesse di realizzare la dimensione di diritto prevista dalla nostra legislazione, stabilendo una relazione solidale con il ragazzo per supportarlo nella difficile condizione migratoria che lo coinvolge ma anche per affrontare insieme a lui un contesto e un sistema il quale, nonostante la legge, spesso non riesce a corrispondere i bisogni e i diritti di cui il ragazzo è portatore, determinando ulteriore vulnerabilità. Si tratta di un adulto amico che svolgerà funzioni para-genitoriali cercando, insieme al ragazzo, di connettere le diverse funzioni che il sistema deve o dovrebbe mettere a disposizione.



Il tutore si muove con il ragazzo nello spazio esistente tra ciò che il sistema dovrebbe realizzare, in linea con la legislazione nazionale, e quello che purtroppo spesso invece non riesce a mettere in pratica. In questo senso possiamo affermare che, più di ogni altra funzione, la Legge 47 individua proprio nella figura del tutore il punto centrale di connessione tra la persona minorenni i principi sottesi nell'articolato. Se traduciamo la parola tutore in lingua inglese ci troviamo di fronte al termine "guardian" che forse riesce a descrivere in modo più efficace la prerogativa fondamentale attraverso la quale intendere le funzioni attribuite al tutore.

ADULTO AMICO
FUNZIONI
PARA-GENITORIALI

La legge e la previsione di una cittadinanza che assume questo duplice ruolo di tutela nei confronti della persona e di garanzia, in relazione ai principi fondamentali dei diritti umani, appare come un'opportunità straordinaria che non trova paragoni nell'Unione Europea in questa delicata e preoccupante fase storica nella quale la questione migrante viene spesso distorta e strumentalizzata tanto da strappare il diritto alla sua dovuta universalità¹⁸.

Il processo di applicazione della nuova normativa e, all'interno di questa, la formazione e il sostegno che sarà proposto ai tutori giocherà certamente una funzione decisiva nella possibilità di aiutare migliaia di minorenni stranieri presenti nel nostro paese, affermando nel contempo una logica fondata sul diritto in un contesto che sempre più, anche per i minorenni, è invece caratterizzato dal dilagare della discriminazione, della xenofobia, dell'esclusione sociale.

¹⁸ F. Dubosc e N. Edres *Piccolo lessico del grande esodo: 80 lemmi per pensare la crisi migrante*. Minimumfax 2017.

SEZIONE 3


LA SITUAZIONE EMBLEMATICA DELLA SICILIA E IL NECESSARIO "REALISMO CRITICO" DEL TUTORE

In questa sezione del lavoro l'intenzione è quella di proporre, a partire dall'esperienza siciliana, alcune generali criticità del sistema all'interno delle quali il tutore si trova a dover realizzare le proprie funzioni.

La regione siciliana presenta la maggior concentrazione di minorenni stranieri non accompagnati in Italia. Il Ministero del Lavoro nel suo rapporto di dicembre 2017¹⁹ indica che, sulle 18.303 presenze rilevate sul territorio nazionale, 7.988 (pari al 43,6%) risultano essere in Sicilia. Un numero circa cinque volte più grande di quello della Calabria, regione che nella graduatoria delle presenze nazionali si attesta al secondo posto.

Il grado di tutela che può essere garantito ai minorenni stranieri nel sistema italiano, così come in quello siciliano, è certamente determinato anche da questa sproporzione della presenza e quindi nella effettiva possibilità di garantire risposte adeguate.

Anche se la Sicilia è il primo punto di approdo per le persone migranti, questa constatazione di carattere geografico non può esaurire un'utile spiegazione in merito a questa congestione.



¹⁹ Si vedano i report statistici mensili del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx>



Allo stesso tempo, considerando la necessità imposta dalla nuova legge di avere disponibili tutori volontari, sarebbe strano pensare che la Sicilia debba formare contingenti di cittadini pari a questi numeri, sulla base di un'anomalia che invece richiederebbe una correzione. In altre parole, riteniamo che il numero di tutori non debba essere determinato da un dato che può essere considerato di carattere "patologico". Le funzioni del tutore, per poter essere efficaci e sostenibili, devono infatti contare sulle reali possibilità di tutela che ogni territorio è in grado di sostenere e, in questo senso, la sproporzionata presenza di minorenni in Sicilia in relazione al sistema nazionale deve necessariamente costituirsi come una delle condizioni di base da modificare.

È invece, a nostro avviso, necessario che i tutori, per definire e orientare le loro funzioni, analizzino e comprendano bene le problematicità del contesto, insieme alle condizioni strutturali, che determinano il grado di rischio e di protezione di fronte al quale ogni ragazzo migrante si trova. In questo senso una delle prime finalità della formazione sarà fornire ai tutori la possibilità di comprendere quali sono gli elementi che alimentano e spesso provocano le vulnerabilità del ragazzo straniero nel nostro sistema di accoglienza.

La "congestione" siciliana rivela anomalie politiche e strategie distributive del sistema di accoglienza, il quale impone a una regione, strutturalmente già in difficoltà nel far fronte alle problematiche socio-economiche del territorio, la predisposizione di risposte che quasi certamente non contano sulle condizioni per essere adeguate. Su un altro versante è importante sottolineare come l'accoglienza, sempre nella stessa regione, si stia qualificando sempre di più come un indotto economico e lavorativo significativo e come questa possa in alcuni casi determinare una sorta di "trattenimento" sul territorio. Può essere significativo notare che anche in Italia, come in altri luoghi nel sud del mondo, il maggiore onere dell'accoglienza debba gravare su situazioni e paesi già provati da una condizione di minor ricchezza. Basti pensare alla maggior concentrazione di rifugiati nel mondo che vede prima in classifica la Turchia seguita dal Pakistan e poi dal Libano ²⁰.

Pur considerando questi dati strutturali nazionali di carattere "anomalo" va certamente riconosciuto e sottolineato come la Sicilia e la sua popolazione abbia generosamente offerto i propri sforzi nell'accoglienza, peraltro senza fenomeni estremi di xenofobia e discriminazione che possiamo riscontrare invece in regioni molto più ricche a fronte di una richiesta di

²⁰ Si veda <https://www.unhcr.it/risorse/statistiche>

accoglienza che si riduce spesso a numeri assolutamente esigui di persone.

Allo stesso tempo va considerato realisticamente che il numero di minorenni presenti sul territorio nazionale, proporzionato alla popolazione italiana e alle risorse disponibili, potrebbe assolutamente non costituire un elemento di crisi così forte come viene proposto dai media e percepito dalla popolazione. Probabilmente questa considerazione vale anche limitando la nostra osservazione alla sola Sicilia.

Il tutore si trova dunque ad operare in un territorio nel quale spesso si evidenzia una grande distanza tra la situazione che dovrebbe realizzarsi secondo la legge e quella che invece si manifesta nei fatti concreti. In questo senso, per essere vicino e aiutare il ragazzo che gli viene affidato, il tutore dovrà intraprendere un percorso formativo teso ad approfondire la comprensione delle criticità presenti nel sistema. Criticità che in molti casi non vengono affrontate con il dovuto realismo o vengono omesse in una narrazione dominante attestata sulle urgenze e le emergenze piuttosto che sul riconoscimento e l'ammissione delle proprie responsabilità e omissioni.

La capacità di analisi delle criticità del sistema da parte del tutore risulta fondamentale per aiutare il minorenne a muoversi in questo difficile contesto, complementando la sua limitata possibilità di comprensione degli elementi spesso ostili che lo circondano. Come farebbe un genitore, il tutore dovrà dunque approfondire e mettere a disposizione la propria lettura della realtà in funzione del ragazzo senza imporre una narrazione generale o personalistica ma costruendo, in base alla diversità di ogni storia ed esperienza, una lettura utile dei contesti. Questa disponibilità "critica" risulterà fondamentale nel determinare un'efficace relazione tra tutore e ragazzo alimentando il grado di fiducia che in essa si potrà sviluppare.

L'esperienza siciliana ci fornisce occasione ed evidenza ulteriore per puntualizzare nei capitoli che seguono alcune delle problematiche "di sistema" da considerare che possono riscontrarsi anche in altre regioni italiane e che devono essere note al tutore per poter realizzare al meglio e "contestualmente" le proprie funzioni.

3.1 PROPORZIONI E DISTRIBUZIONE DELL'ACCOGLIENZA

Come già sottolineato nell'analisi della situazione siciliana, succede frequentemente che la presenza di migranti minorenni in accoglienza non sia proporzionata con le possibilità per un determinato territorio di riuscire a sostenerla.

Molte sono le situazioni in cui le istituzioni dispongono presenze di minorenni in zone che non sono preparate e attrezzate per riuscire a sostenere le funzioni che dovrebbero essere attivate per legge a tutela di ogni minorenne presente sul territorio italiano.



La situazione siciliana risulta emblematica da questo punto di vista, sia per la già menzionata quantità di minorenni presenti nella regione rispetto alle altre regioni italiane, sia per la distribuzione interna della presenza. Basti pensare che nella sola provincia di Agrigento nel mese di ottobre è stata registrata la presenza di ben 1.116 minorenni.

È evidente come questa strutturale sproporzione determini difficoltà e spesso impossibilità nel realizzare servizi adeguati nel territorio. Va inoltre evidenziato che i processi possibili di integrazione nel tessuto sociale potranno risultare fortemente ostacolati.

Regione	Presenti e censiti	%
Sicilia	7.988	43,6
Calabria	1.443	7,9
Lombardia	1.216	6,6
Lazio	1.049	5,7
Emilia Romagna	1.017	5,6
Puglia	909	5,0
Campania	724	4,0
Sardegna	706	3,9
Toscana	671	3,7
Friuli Venezia Giulia	619	3,4
Piemonte	457	2,5
Veneto	375	2,0
Liguria	257	1,4
Basilicata	231	1,3
Marche	204	1,1
Abruzzo	125	0,7
Molise	120	0,7
Prov. Aut. di Bolzano	106	0,6
Prov. Aut. di Trento	52	0,3
Umbria	30	0,2
Val D'aosta	4	0,0
Totale	18.303	100

Numero di minorenni stranieri non accompagnati presenti e censiti in Italia per regione - Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, dati relativi al mese di dicembre 2017

Al contrario vi sono regioni che pur avendo possibilità economiche e strutturali maggiori accolgono un limitatissimo numero di minorenni.

Il tutore deve comprendere questa situazione anomala considerando la specifica situazione del suo tutelato ma anche quella più generale del sistema di accoglienza che lo sta ospitando per comprendere così, con il dovuto realismo, le possibilità del contesto di offrire le opportunità sia contingenti, sia prospettiche di soddisfare adeguatamente i bisogni e i diritti del ragazzo.



La presenza del tutore e la sua specifica analisi possono risultare determinanti per aiutare il ragazzo nella realizzazione delle risposte ai suoi bisogni, personalizzando una risposta che senza il tutore potrebbe incontrare difficoltà nel considerare le peculiarità di ogni caso. Certamente il tutore svolgerà una funzione importante nel cercare di individuare con il giovane situazioni e possibilità future di integrazione che purtroppo, per un grande numero di minorenni, non si andranno a realizzare nel territorio dove vengono accolti.

3.2 COMPETENZE E CAPACITÀ DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

La parità di trattamento, posta come finalità trasversale dalla Legge 47, mette in evidenza la capacità e i limiti del sistema di accoglienza nel realizzare per i minorenni stranieri le stesse condizioni e lo stesso trattamento che vengono riservati ai coetanei italiani.

La congestione poco proporzionata alla quale abbiamo già fatto riferimento, il contesto non adeguatamente pronto e attrezzato per accogliere le variabili proposte dalla particolare situazione dei minorenni stranieri in accoglienza, il regime di emergenza e urgenza attraverso il quale negli ultimi anni è stata gestita l'accoglienza dei migranti e la difficoltà di raccordo tra le diverse competenze istituzionali sono condizioni che evidenziano un'indubbia insufficienza strategica e operativa nel poter garantire quella parità che viene proposta come assunto di base nella nuova normativa.

Nonostante le procedure di accreditamento delle comunità, l'accoglienza dei minorenni stranieri continua ad essere gestita in larga parte con un grado di competenze e capacità che sono insufficienti a garantire la parità di trattamento richiesta dalla legge ma che al contrario rischiano sovente di alimentare la vulnerabilità contingente e/o prospettica dei ragazzi che vengono accolti.

Anche in questo caso, la presenza del tutore risulta fondamentale non tanto per sostituire le funzioni dei diversi mandati che vengono chiamati ad agire ma semmai nel fare in modo di alleviare l'impatto delle eventuali deficienze del sistema. Il tutore collaborerà dunque con le strutture e gli operatori per sostenerne le funzioni, per monitorare che le eventuali disfunzioni non determinino gravi conseguenze sul progetto di vita del ragazzo e, in alcuni casi, anche per denunciare pratiche e sistemi non conformi con la normativa. Tutto ciò sempre avendo presente un modello di sussidiarietà che tenda all'equilibrio e il superiore interesse del minorenne tutelato come orientamento costante utile a definire le azioni da realizzare e talvolta anche a temperare intelligentemente le proprie iniziative.

Naturalmente, laddove le funzioni del sistema e delle strutture di accoglienza siano pienamente funzionali, l'apporto del tutore potrà finalmente essere utilizzato come elemento per ottimizzare la qualità delle risposte e del sostegno personalizzato che verrà proposto al minorenne nella realizzazione del suo progetto di vita.

SISTEMA ACCOGLIENZA
URGENZA | EMERGENZA
CONTINGENZA

TUTELA = COMPETENZE
CAPACITÀ

MONITORAGGIO
SOSTEGNO
DENUNCIA?

SUSSIDIARIETÀ - D. SUPERIORE INTERESSE

3.3 RACCORDO E INTEGRAZIONE TRA I LIVELLI DI GOVERNANCE E TERRITORIO

È ormai evidente come il governo del sistema di accoglienza sia fortemente condizionato dalla difficoltà nel raccordo tra le istituzioni centrali e quelle territoriali. Le strutture di accoglienza, che sempre più assumono il carattere di straordinarietà, vengono avviate e sostenute dal Ministero dell'Interno e dalle Prefetture, non raramente, senza un efficace raccordo e un'integrazione con i servizi e le amministrazioni dei territori.



La insufficienza di una regia concertata tra le competenze della capitale e quelle dei luoghi dove i ragazzi si trovano, determina una linea d'azione sovente frammentata e poco sostenibile che, invece di armonizzare e valorizzare le risorse rischia di contribuire allo sviluppo di sistemi fragili che non riescono a determinare la parità di trattamento advocata dalla legge.

A questa mancanza di coordinamento che potremmo definire "verticale", in molte regioni e province italiane si viene ad aggiungere una carenza "orizzontale" di integrazione tra le diverse agenzie del territorio le quali, oltre a non armonizzare la loro azione e le loro risorse, propongono, in non rari casi, pratiche e interpretazioni diverse.

Risulta evidente come questa disomogeneità si costituisca come condizione capace di alimentare la vulnerabilità dei minorenni stranieri i quali, comprensibilmente, oltre allo spaesamento che deriva dal trovarsi in un paese diverso dal proprio si trovano anche disorientati rispetto a un sistema che ha molte sfaccettature non congruenti e poco raccordate una con l'altra. È ovvio come le difficoltà di raccordo investano anche la possibilità o meno di utilizzare al meglio le risorse disponibili.

La funzione del tutore può giocare certamente un ruolo importante nell'aiutare il ragazzo a coordinarsi con un sistema che spesso risulta confuso e altamente variabile. Sarà infatti il tutore, nella relazione con le agenzie presenti nel contesto, a cercare di ricostruire insieme al ragazzo una sorta di coerenza capace di consentire l'interazione con il sistema, sia per la soluzione delle necessità contingenti, sia in termini di prospettiva per il futuro.



Anche in questo caso l'opera del tutore sarà in alcuni casi tesa a limitare il danno di un contesto disfunzionale nel tentativo di ricomporre un progetto di vita insieme al suo tutelato mentre, laddove questo raccordo sarà presente, le funzioni del tutore si riveleranno fondamentali per ottimizzare la qualità che l'integrazione verticale e orizzontale dei diversi attori riuscirà a realizzare.

In questa sezione ci sembra importante sottolineare come la nuova legge 47 ometta di considerare con la dovuta attenzione il ruolo determinante dei territori e dei loro servizi nel sostenere la tutela, e insieme ad essa, il processo di integrazione che dovrebbe essere realizzato tra tutti i mandati che a livello locale compongono il sistema di welfare e protezione che deve essere garantito a tutti i minorenni. Appare particolarmente urgente evidenziare questa omissione proprio perché uno dei maggiori problemi rilevati nel sistema di accoglienza consiste precisamente nel mancato raccordo tra le competenze nazionali e quelle che invece devono esprimersi e determinare la situazione a livello locale. Non ci sembra possibile infatti concepire un sistema di tutela efficace e integrato che non si rapporti in modo significativo con i livelli istituzionali e del terzo settore che nel territorio concretamente operano. Basti pensare ai processi di supervisione, supporto e mediazione che si renderanno necessari per rendere possibile l'attività dei tutori formati.

3.4 LA DIMENSIONE TRANSCULTURALE, LA MEDIAZIONE E LA CONOSCENZA DEL FENOMENO MIGRATORIO


La nuova legge, prevedendo un trattamento paritario da garantire ai minorenni stranieri che giungono nel nostro paese, propone implicitamente la necessità di considerare in modo approfondito le diversità di cui questi ragazzi sono portatori.

È solo considerando queste diversità culturali infatti che il sistema potrà attrezzarsi per dotarsi di quegli elementi che lo renderanno capace di abbracciare anche i minorenni che provengono da altri luoghi.



La considerazione del ragazzo come persona titolare di diritti e non semplicemente nelle sue vesti di migrante invita a concepire la storia e le storie specifiche di ogni individuo insieme ai messaggi culturali di cui è portatore come orientamento centrale per poter determinare risposte più adeguate ed appropriate.

Considerare la nozione di parità in una logica non assimilazionista, che si rivela lontana anche da quanto prevede il diritto, non dovrà dunque indurre a considerare le risposte che il sistema fornisce ai ragazzi italiani come necessariamente utili anche per quelli stranieri. Al contrario la particolarità di cui i minorenni stranieri sono portatori dovrà arricchire il sistema di nuove e diverse capacità che potranno essere utilmente capitalizzate.





Anche se in linea teorica questo tipo di approccio, che potremmo definire transculturale, corrisponde ai principi e alle norme che dovrebbero orientare lo sviluppo di politiche e strategie dell'accoglienza per i minori stranieri basate sul diritto, è evidente come la realtà dei fatti sia ancora molto distante dagli standard che dovrebbero essere realizzati.

La conoscenza del fenomeno migratorio, spesso condizionata da semplificazioni mediatiche e letture superficiali, risulta essere ancora molto scarsa in relazione alla comprensione geopolitica della migrazione, alle cause ed alle responsabilità che la determinano, alla natura "circolare" e sistemica dei fenomeni che coinvolgono tutte le "questioni migranti". A questo deficit si aggiunge un modello culturale che sembra considerare la necessità di aprirsi a dimensioni "altre" come una prerogativa "politicamente corretta" piuttosto che una necessità fondante, direttamente collegata alla garanzia proposta dai diritti umani.

Ancora oggi ci troviamo di fronte a strutture gravemente impreparate sul versante di una lettura trans-culturale della realtà e quindi dei modelli di accoglienza ed interazione da mettere in atto. Non si tratta certamente solo della cruciale carenza di mediatori culturali ma della capacità di un sistema di acquisire trasversalmente competenze e funzioni di mediazione culturale che deve coinvolgere cittadini, attori, operatori e servizi e finalmente porre in una condizione di positiva e costruttiva relatività i nostri convincimenti e approcci al mondo.

Ci appare chiaro come un sistema di accoglienza che non sia compenetrato da questa dimensione transculturale rischi di continuare a pensare alle persone solo in relazione all'emergenza, ai bisogni primari, al loro status amministrativo-burocratico confinando la diversità in un territorio indefinito che mai riconosce "le origini e le radici", per utilizzare la metafora di Eduard Glisson autore di riferimento menzionato in apertura del lavoro.

Anche in questo caso il tutore, attraverso la relazione privilegiata con il ragazzo e la possibilità di mettersi in connessione con la sua storia, anche quella migratoria, potrà rinforzare le possibilità di mediazione culturale e quindi adeguare le proposte e le risposte ai bisogni e ai diritti del ragazzo ed alla sua identità culturale, nel necessario processo di contatto, trasformazione e di nuova alchimia determinato dal rapporto con il contesto in cui si trova adesso.

Interessante notare nella Legge 47 la presenza dell'articolo 20 sulla cooperazione internazionale che, anche se non in modo approfondito, richiama la vocazione e il contesto transnazionale e di rapporto con il mondo, al quale la norma deve sempre fare riferimento per essere compresa nelle sue diverse implicazioni.

Le funzioni di tutela, intese in questo modo, potranno essere dunque considerate anche come garanti di un'identità culturale diversa che va pienamente accolta e accompagnata. Nel contempo il tutore potrà diventare testimone di una possibile contaminazione culturale che si rivelerà importante anche per arricchire il contesto, le competenze e il sistema che accoglie il ragazzo.



3.5 QUANTITÀ E QUALITÀ DELLA SPESA

La nuova Legge 47 in diversi suoi articoli ribadisce che le misure previste non devono costituire ulteriori oneri per le istituzioni. Ad eccezione di un fondo stanziato per l'assistenza legale e una piccola quota allocata per le vittime di tratta (art.16 e art.17) l'applicazione di quanto proposto nella normativa dovrebbe realizzarsi senza alcun costo aggiuntivo.

Naturalmente questa assenza di specifica allocazione finanziaria desta grave preoccupazione insieme alla speranza che vengano previsti nel prossimo futuro dotazioni finanziarie capaci di sostenere concretamente gli importanti principi e le indicazioni contenuti nella legge.

Parallelamente a questo timore, è tuttavia utile porsi un problema non solo rispetto alla quantità di risorse da spendere ma anche rispetto alla qualità di questa spesa. A titolo esemplificativo, abbiamo già evidenziato come uno dei problemi strutturali sia costituito dalla carenza del raccordo verticale tra istituzioni centrali e istituzioni territoriali e della connessione orizzontale tra le stesse agenzie presenti nel territorio. Certamente queste disfunzionalità determineranno problematiche nella qualità degli investimenti e delle risorse esistenti. In questo senso la nuova legge potrebbe aiutare a raccordare e armonizzare le strategie affinché la spesa destinata all'accoglienza, non venga utilizzata in un regime frammentato di emergenza, ma, al contrario, cominci a determinare una sorta di capitalizzazione degli investimenti e delle risorse che contribuisca a rinforzare i sistemi e i servizi del territorio. Sempre nel tentativo di applicare una logica sistemica, l'analisi potrebbe arricchirsi di elementi considerando quanto l'assenza di distribuzione sul territorio degli oneri relativi all'accoglienza, indicata nelle precedenti sezioni del lavoro, stia determinando nei termini di utile qualificazione della spesa.


La tutela viene proposta come un'istituto da realizzarsi attraverso la gratuità delle funzioni assunte dai cittadini, ma va certamente chiarito che tale gratuità non va intesa come sostitutiva di sforzi che l'istituzione è tenuta a finanziare. Al contrario un'istituzione che richiede ai propri cittadini di prestare un servizio non retribuito dovrà necessariamente assumersi le responsabilità e l'onere di sostenerli nel migliore dei modi. L'assenza di questo sostegno, infatti, rischia di invalidare lo sforzo civile della cittadinanza caricando il tutore di una responsabilità che difficilmente sarà in grado di assolvere e sostenere.

La considerazione della questione economica risulta di centrale importanza per comprendere le funzioni e le disfunzioni del sistema nel poter o meno garantire parità di trattamento e nel considerare adeguatamente le vulnerabilità dei minori stranieri così come richiede la Legge 47. Ad oggi i tutori non possono contare su alcun sostegno economico diretto o indiretto neanche per coprire le spese vive legate alle necessità del ragazzo. A fronte di questa strutturale omissione, per la quale l'Autorità Garante nazionale si è già positivamente attivata²¹, è interessante pensare che il tutore sia chiamato, attraverso le sue funzioni, anche a far sì che la spesa destinata a corrispondere i bisogni del ragazzo,

21 Si veda la nota del 20/11/2017 della Garante Filomena Albano: http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/Raccomandazione_20_nov_2017-signed.stamped.pdf

per esempio nelle strutture di accoglienza, possa trovare una maggiore qualificazione, efficacia e rispondenza.

Sperando che a breve termine la tutela e il tutore siano sostenuti da allocazioni istituzionali specifiche, risulta incoraggiante, su un altro versante, considerare come la gratuità della funzione del tutore e quindi l'assenza di interessi che siano diversi da quelli superiori del minorenni, possa risultare un elemento importante nel rimettere al centro la dimensione del diritto e dei diritti che devono essere riconosciuti ad ogni ragazzo, con assoluta preminenza rispetto a qualsiasi altra prerogativa possibile. Non vi è dubbio che questo particolare posizionamento "gratuito" nella pletora di interessi particolari che si manifestano nel sistema di accoglienza consenta al tutore una prospettiva e una capacità privilegiata, sia in rapporto alla chiarezza di intenti che si potrà manifestare nella relazione con il ragazzo, sia in rapporto al qualificare la spesa che le nostre istituzioni investono nel sistema di accoglienza; una spesa che in linea con la norma dovrà essere più marcatamente centrata nell'affermare la centralità del minorenni, delle sue necessità e delle finalità legate al suo peculiare progetto di vita.



Il tutore nelle sue funzioni di monitoraggio delle condizioni contingenti e prospettiche del ragazzo svolgerà dunque, seppur indirettamente, un'importante ruolo per far sì che la spesa pubblica corrisponda in modo sempre più qualificato agli scopi per i quali è stata disposta.

TUTORE = OTTIMIZZA LA SPESA E LE RISORSE.

3.6 IL NECESSARIO SOSTEGNO ALLE AUTORITÀ GARANTI PER L'INFANZIA

La rilevanza del ruolo attribuito all'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza previsto in seno alla recente normativa si costituisce certamente come forte elemento innovativo. È infatti in virtù di questa centralità che la dimensione del diritto si afferma indiscutibilmente come logica centrale e preminente che deve regolare l'accoglienza e la protezione dei minorenni che provengono da altri paesi.


Il riferimento primario alla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo (CRC), da qualsiasi latitudine provenga, insieme al ruolo di garanzia della autorità nazionale e dei corrispettivi regionali, fornisce alla tutela e ai tutori, insieme al riferimento costituito dall'autorità giudiziaria minorile, un contesto istituzionale specifico, chiaro e ideale nel determinare gli obiettivi e le trattorie dell'istituto insieme alle funzioni che ne derivano.

Le autorità garanti in base all'articolo 11 della nuova normativa, così come già ricordato,

dovranno provvedere alla selezione e alla formazione dei tutori per costituire un elenco regionale che verrà gestito dal Tribunale per i Minorenni. Quest'ultimo, in base al decreto legislativo n. 220 del 2017²², assumerà, al posto del giudice tutelare, anche la funzione di nominare i tutori nelle diverse corti di appello.

In questo virtuoso disegno legislativo è certamente importante sottolineare il fatto che le Autorità Garanti sono ancora in una fase molto giovane della loro esistenza e, in molti casi, non sono dotate delle risorse e delle competenze che il ruolo istituzionale che le chiama in causa richiede. Le realtà regionali spesso differiscono per natura e strategia in modo sostanziale l'una dall'altra pur essendo parte di una conferenza di garanzia nazionale che, attraverso lo sforzo centrale dell'Autorità Garante nazionale, dovrebbe condurre a omologare virtuosamente pratiche e strategie. In questo senso la centralità di queste autorità può essere considerata da un lato come di eccezionale importanza, dall'altro come un elemento di importate sfida nel necessario passaggio dal livello teorico proposto dalla norma alla concretezza delle pratiche. È recente la richiesta legittima e importante del Garante Nazionale di ottenere maggiore sostegno dalle istituzioni centrali per poter svolgere il delicato compito che la legge gli affida.

La nuova legge sembra quasi presentare la necessità di un'alleanza tra le Autorità Garanti e i cittadini per ribadire i principi e le norme che dovrebbero regolare le risposte da riservare ad ogni minorenne. Il fatto che quest'alleanza trovi un ulteriore riferimento nel Tribunale per i Minorenni costituisce quella che può essere definita un'eccezionale opportunità nel ristabilire il primato della minore età insieme ai diritti che ne derivano rispetto allo status migratorio della persona, in una significativa e strettissima relazione con i principi fondamentali dei diritti umani e anche della Costituzione italiana.



In ogni caso il tutore, anche se quasi certamente incontrerà limiti operativi e strategici da parte dell'Autorità Garante di riferimento, dovrà operare per sostenere, rinforzare e qualificare sempre di più questa istituzione unica, insieme alla sua irripetibile funzione di garanzia del diritto del ragazzo e, parallelamente, dello stesso mandato che viene affidato dall'autorità giudiziaria al cittadino.

3.7 NUOVE COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI

Certamente l'attribuzione delle competenze che la legge affida in modo molto chiaro al Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza insieme all'autorità giudiziaria nella gestione dell'istituto della tutela, intesa come il processo che comprende la selezione, la formazione e l'istituzione dell'elenco regionale dei tutori, si costituisce come elemento di grande importanza. Una rilevanza che viene alimentata dal recente decreto correttivo 220 il quale, oltre ad attribuire al Garante per l'Infanzia il compito di monitorare l'istituto, trasferisce le competenze di nomina dal Tribunale Ordinario al Tribunale per i Minorenni. Uno spostamento che certamente può determinare nell'applicazione della legge

²² Si veda http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-16&atto.codiceRedazionale=18G00005&elenco30giorni=true

la tanto attesa specializzazione minorile che in Italia deve essere garantita a tutte le persone fino ai 18 anni, anche se provengono da altri paesi del mondo.


Considerando la frequente sovrapposizione tra le istanze relative alla protezione dei minorenni e il loro status amministrativo in qualità di persone migranti, il fatto che l'autorità giudiziaria insieme al Garante per l'Infanzia possa assicurare attraverso la tutela la preminenza del superiore interesse del minorenne su qualsiasi altra logica risulta cruciale in relazione alla parità di trattamento che secondo la legge deve essere applicata trasversalmente.

Il tutore diventa in un certo senso il "vettore" di questa garanzia e assume una funzione capillare con un mandato forte. Un mandato che conferisce la possibilità al tutore di sostenere una positiva e solida interlocuzione tra tutti gli attori presenti nel sistema di accoglienza e con le istituzioni varie che devono corrispondere i bisogni e i diritti dei ragazzi. Considerando i forti rischi di discriminazione che possono presentarsi nei diversi livelli e fasi del processo di accoglienza e integrazione del ragazzo, la presenza di un cittadino che assume le funzioni di pubblico ufficiale per difendere il ragazzo si costituisce come un presidio del diritto di grande opportunità.



Certamente sono ancora molte le incertezze e le necessità di un'impostazione che consenta ai tribunali minorili di realizzare con efficacia e tempestività questa funzione di prossimità (anche territoriale) nei confronti dei ragazzi e dei tutori che a loro verranno assegnati.

Solo una regia attenta e puntuale e un coordinamento da realizzare insieme alle Autorità Garanti regionali e con i diversi servizi locali potrà determinare la preminenza delle norme che riguardano tutte le persone di minore età presenti sul territorio su altre logiche possibili, che in non rari casi coinvolgono i processi di gestione e di controllo istituzionale del fenomeno migratorio. Considerata la congestione, la tempistica e il deficit di risorse dell'autorità giudiziaria questo nuovo assetto sollecita certamente preoccupazioni ma anche l'entusiasmo nel poter finalmente riaffermare una logica di protezione, cura e assistenza fondata sul riconoscimento dei principi e delle norme della legislazione nazionale e internazionale.



Le funzioni del tutore si dovranno dunque realizzare in stretta relazione con il Tribunale per i Minorenni che, insieme al Garante, rappresenta il contesto di riferimento primario dei cittadini che decidono di assumere le funzioni previste dalla legge. L'esperienza e le competenze pionieristiche di alcuni distretti/procure come quello di Catania, il quale, in base ad una diversa normativa²³ da diversi anni aveva assunto le funzioni di nomina e supporto dei tutori, potranno certamente essere condivise in Sicilia e nel resto del paese, orientando proficuamente i tribunali e i giudici minorili che fino ad ora non si erano occupati direttamente di questa materia.

23 L. 4 maggio 1983, n. 184, in materia di "Diritto del minore ad una famiglia"

SEZIONE 4

ELUCE: UN'INIZIATIVA PER AVVIARE IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEI TUTORI IN SICILIA

Risulta evidente da quanto presentato fino ad ora quanto sia importante attivare e sviluppare a tutti i livelli processi tesi a qualificare e rinforzare le competenze di coloro che in qualche modo sono chiamati per loro mandato a rispondere ai bisogni e ai diritti dei minorenni stranieri presenti nel nostro paese.

Si tratta di un processo di formazione che deve trovare forte ed esplicito radicamento nei principi e nelle norme della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo e quindi sul nostro ordinamento che nel 1991 ha ratificato questo strumento cardine nel corpus dei diritti umani²⁴.

Più di dieci anni fa il Comitato ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, deputato a verificare periodicamente lo stato di avanzamento della Convenzione del 1989 e a sostenerne la sua implementazione, nel suo Commento Generale n° 6²⁵ sui minori stranieri non accompagnati menziona il tutore: "... come un vettore di connessione tra la persona minorenne e tutte le agenzie, i professionisti che possono garantire la continuità nella cura e nella protezione necessarie".

La qualificazione dei processi di formazione da proporre ai tutori nelle funzioni che prescrive la Legge 47 appare, in questo scenario e alla luce di questa indicazione, di carattere fondamentale. Il tutore infatti, anche nell'ambito della nuova normativa, come già ricordato, è chiamato a svolgere una funzione trasversale di controllo e raccordo su tutti gli aspetti che riguardano il ragazzo e gli attori che intorno ad esso si muovono con il primario intento di garantirne il superiore interesse.

Dalla consapevolezza di questa rilevanza, insieme alla necessità urgente di applicare quanto la legge prevede nell'ambito di un processo nazionale coordinato dall'Autorità Garante nazionale per l'Infanzia, è stato configurato il progetto ELUCE – Sicilia²⁶ che si è concentrato sullo specifico obiettivo di avviare lo sviluppo di un sistema formativo nella regione Sicilia in considerazione della già ricordata elevata concentrazione di minorenni stranieri non accompagnati presenti in questa regione.

Il progetto, attraverso la sua azione ha inteso anche sostenere l' Autorità di Garanzia per l'infanzia regionale, recentemente istituita nelle funzioni prescritte dalla legge²⁷, che ancora oggi non dispone di alcuna risorsa umana e strutturale per svolgere il suo ruolo.

La collaborazione tra l'esperienza tecnica sulla materia di Defence for Children International, sostenuta dalle risorse di UNHCR ha dunque reso possibile l'attivazione veloce di un'iniziativa tesa a porre le basi nella regione per un processo formativo solido e integrato che, nello spazio di 6 mesi, ha realizzato **a)** una ricognizione territoriale tesa ad aggiornare un quadro conoscitivo sul grado e la natura di applicazione della tutela nei diversi territori regionali **b)** un percorso di formazione rivolto agli aspiranti tutori

24 Si veda http://www.camera.it/_bicamerale/infanzia/leggi/1176.htm


25 L. 27 di maggio 1991, n. 176, in materia di "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo"

26 Titolo originale: *Enhancing the Level of protection for Unaccompanied Children through an effective guardianship system in Sicily- Aumentare il livello di protezione dei minorenni stranieri non accompagnati attraverso un sistema di tutela efficace in Sicilia.*

27 Deliberazione n. 389 del 22 novembre 2016 sulla L.R. 10 agosto 2012, n. 47, art. 4, comma 1 - "Nomina Garante per l'infanzia e l'adolescenza". http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_389_16%20con%20omissis.pdf



- 1) RICOGNIZIONE
- 2) FORMAZIONE (FORMATORI, TUTORI)
- 3) ORIENTAMENTI SULLA BASE DELL'ESPERIENZA



130 TUTORI
FORMATI
A PALERMO
CATANIA AGRIGENTO
MESSINA CALTANISSETTA

MODELLO
- VALUTAZIONE
- AUTOVALUTAZIONE
10 FORMATORI

attraverso un modulo base che si sarebbe realizzato in 5 province nelle 4 Corti d'Appello della regione, che ha previsto anche l'avvio di un processo di formazione di formatori per replicare le modalità formative utilizzate c) la definizione di una serie di orientamenti e traiettorie derivati dall'esperienza per contribuire al processo di formazione che si andrà a realizzare nel prossimo futuro.

Naturalmente l'ipotesi formativa ha potuto contare sull'articolata esperienza relativa alla tutela già maturata a livello nazionale e internazionale negli anni passati, oltre alla specifica competenza in Sicilia maturata nell'ambito del progetto Safeguard menzionato nelle sezioni precedenti ma anche sulla connessione stabilita con alcune delle esperienze più significative realizzate nella regione negli anni passati.

A partire dalle Linee guida del Garante Nazionale²⁸ è stato quindi definito un modulo base di formazione della durata di tre giorni consecutivi che è stato proposto a Palermo, Messina, Caltanissetta, Catania e Agrigento, coinvolgendo circa 130 aspiranti tutori e una decina di formatori.

I corsi sono stati realizzati da settembre a dicembre 2017 nelle diverse province in relazione con le istituzioni territoriali competenti ma anche con le realtà più strutturate della regione in merito all'applicazione dell'istituto per fare in modo che potessero condividere la loro esperienza e le loro competenze all'interno del modulo formativo. Ci stiamo riferendo in particolare alla significativa esperienza di Accoglierete²⁹ nata a Siracusa nel 2013 e a quella più recente promossa dal Garante Metropolitano di Palermo³⁰.

Al termine di ogni corso è stato proposto ai partecipanti un questionario anonimo di valutazione dell'esperienza attraverso il quale è stato riscontrato un elevato livello di gradimento per i contenuti e anche per i metodi fortemente interattivi proposti che verranno descritti in una sezione successiva del lavoro.

Inoltre è stato somministrato agli aspiranti tutori, a conclusione dei lavori, un questionario di autovalutazione³¹ che, sulla base degli argomenti e delle questioni proposte, ha consentito ai partecipanti, dopo aver meglio compreso l'insieme di funzioni richieste al tutore, di poter riflettere sulle proprie intenzioni ed eventualmente confermarle.

L'intenso percorso di formazione realizzato con una modalità fortemente dialogica e laboratoriale ha fornito molti spunti e testimonianze per identificare in modo preciso alcune delle problematiche e dimensioni che dovranno essere attentamente considerate nel determinare gli sviluppi futuri del processo formativo nella regione.



28 Si veda <http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/Linee%20guida%20tutori%20volontari.pdf>

29 Si veda <http://www.accoglierete.org/it/>

30 Si veda <https://garanteinfanzia.comune.palermo.it/primopiano-dettaglio.php?id=44>

31 Si veda allegato II.

SEZIONE 5

SFIDE, PROBLEMI E OPPORTUNITÀ NEI PROCESSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AI TUTORI

Uno degli elementi evidenti del sistema di accoglienza nazionale, come già sottolineato, è quello della disomogeneità di approcci e di pratiche.

Certamente la nuova legge, assemblando e ordinando una serie di principi e di norme che riguardano la considerazione, l'accompagnamento e le risposte che devono essere garantite ai minorenni stranieri, propone la possibilità di meglio definire e armonizzare le strategie e le modalità che dovrebbero essere applicate in tutto il territorio.

Nella rapidità e nell'urgenza imposta dai tempi applicativi l'Autorità Garante, anche istituendo una commissione consultiva, ha realizzato una serie di linee guida sulla tutela volontaria che propongono alcuni criteri interpretativi e aggiuntivi rispetto ai contenuti della legge 47. Queste indicazioni hanno consentito ai garanti regionali di procedere con l'apertura dei bandi per la realizzazione degli elenchi di tutori che, una volta formati avrebbero costituito presso il Tribunale per i Minorenni l'elenco regionale al quale i giudici avrebbero potuto attingere.

DISOMOGENEITÀ
APPROCCI / PRATICHE TUTORI RESILIENTI II
SICILIA → ITALIA
URGENZA
APPLICATIVA LEGGE 47 → LINEE GUIDA GARANTE
FORMAZIONE = PRENDERE FORMA
SENZO - DIREZIONE

Come abbiamo già ricordato, pur considerando la pragmatica necessità di organizzare dei corsi rivolti ai tutori, continuiamo a ritenere essenziale utilizzare la parola formazione in termini complessi riferendoci alla possibilità dell'istituto della tutela di "prendere forma" senso e direzione, all'interno dei contesti e delle condizioni che caratterizzano l'attuale sistema di accoglienza dei minorenni stranieri.

In questa prospettiva ci sembra legittima e importante la preoccupazione relativa al dover inserire, sostenere e proteggere una nuova funzione come quella dei tutori considerando realisticamente tutte le variabili, anche quelle contraddittorie, che caratterizzano le strategie e le pratiche che vengono riservate ai ragazzi migranti. In altre parole, risulta essenziale prevenire il rischio che il tutore e i tutori, invece di costituire una risorsa importante, possano aggiungersi ai già tanti elementi confusi, confusivi e difformi che caratterizzano il sistema di accoglienza, spesso anche in deroga rispetto ai principi e alle norme che dovrebbero essere applicate.

I processi di formazione che si andranno a realizzare e la loro qualità giocheranno dunque una fondamentale funzione nel valorizzare l'istituto della tutela cogliendone le straordinarie opportunità e dotando i tutori della necessaria "resilienza" per affrontare una realtà che

si è evoluta in una strutturale dimensione di emergenza e, come già ricordato, nell'assenza di un sufficiente raccordo verticale e orizzontale tra le istituzioni e gli attori coinvolti.

Se nella parte precedente del lavoro dunque sono state evidenziate una serie di criticità generali del sistema di accoglienza che devono essere, a nostro avviso, considerate nel predisporre efficaci sistemi di tutela, in questa sezione ci riferiremo in modo specifico ad alcuni elementi che risultano essenziali per curare lo sviluppo dei processi di formazione rivolti ai tutori.

5.1 LO SVILUPPO DI UN SISTEMA OMOGENEO DI FORMAZIONE

Come ricordato anche nelle linee guida elaborate dal Garante nazionale si pone la necessità di istituire sistemi omologhi di formazione sul territorio nazionale. Una prerogativa tanto essenziale quanto difficoltosa considerate, per esempio, le differenze di approccio che possono applicare i diversi Garanti per l'infanzia regionali o ancora la disparità di risorse tra le diverse regioni italiane.

SISTEMI OMOLOGHI
NELLE REGIONI
ADDENDUM FORMAZIONE
ALLE LINEE GUIDA

Insieme alle linee guida viene proposto, sempre dal Garante nazionale, un addendum relativo all'impostazione generale e contenutistica del corso di formazione¹ che dovrà essere realizzato per formare gli aspiranti tutori. Queste indicazioni di massima risultano essere ancora troppo generiche per poter indirizzare e consolidare un concetto e una pratica formativa forte e omogenea nelle diverse regioni.

Pur comprendendo la necessità di "personalizzare" nei diversi contesti regionali l'iter formativo e di mantenere spazi creativi e/o sperimentali, l'esigenza di fornire un'impostazione più determinata, sia in termini di metodi sia in termini di contenuti, appare di carattere prioritario, anche per evitare che l'elenco dei cittadini che verranno nominati risponda a criteri e logiche molto diverse e talvolta inadatte alle funzioni di tutela, cura e protezione che vengono e verranno affidate dall'autorità giudiziaria ai tutori.

INFORMAZIONE
≠
FORMAZIONE

METODI - CONTENUTI

Prima che la situazione si riveli irreversibile ci appare dunque importante dotare le Autorità Garanti regionali di strumenti capaci di sostenerle nel determinare i processi di formazione insieme agli attori che li andranno a realizzare. Non è infatti immotivata la preoccupazione che anche intorno a questa vitale funzione formativa si possano determinare interessi e meccanismi di controllo in antitesi rispetto alla terzietà che deve caratterizzare lo sviluppo dell'istituto.

¹ Si veda <http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/Moduli%20formativi.pdf>


5.2 LA FORMAZIONE DEI FORMATORI

La sollecitazione e la creazione di capacità di formazione basate su un sistema omologo di metodi e contenuti giocherà un ruolo centrale nel sostenere questo percorso.

Se esistono certamente esperti in tutte le materie che possono risultare rilevanti nella formazione dei tutori è anche vero che non è mai stata approfondita una riflessione di carattere pedagogico, didattico e culturale sulle modalità, il senso e la direzione di questo processo formativo.

Si tratta di un particolare processo che deve comprendere la centralità del cittadino nella sua decisione di assumere queste funzioni previste dalla legge. Un cittadino che porterà con sé all'interno del percorso con il ragazzo la sua esperienza, le sue competenze insieme al particolare posizionamento culturale, sostenuto dalla significativa gratuità civile della sua funzione.

Sarà dunque importante sviluppare, insieme a una teoria di riferimento per questa formazione, anche le competenze formative per poterla gestire e "farle prendere forma" attraverso i corsi che verranno realizzati.



Si può pensare, come abbiamo cercato di fare nell'esperienza siciliana, di istituire dei percorsi nei quali alcuni formatori vengono formati e accompagnati ad affinare le proprie competenze didattiche e disciplinari, sintonizzandole con la particolare funzione che deve essere proposta ai tutori. Pensiamo dunque ai formatori come attori che facilitano la possibilità dei tutori di assumere le proprie funzioni, applicando la particolare competenza genitoriale che viene richiamata anche dagli orientamenti dell'Autorità Garante nazionale.

Naturalmente gli apporti disciplinari specifici dovranno essere regolati da questa intenzione ed essere modulati e coordinati nell'ambito di una chiarezza formativa più generale. In altre parole nell'esercizio formativo non basterà invitare un esperto in quella o quell'altra materia, ma sarà necessario raccordare e veicolare le diverse esperienze disciplinari in un percorso integrato e didattico con obiettivi formativi che non possono limitarsi esclusivamente all'informazione fornita seppur di ottima qualità.

Un processo organizzato "a cascata" dedicato alla formazione dei formatori da tutte le regioni d'Italia, sostenuto da un approccio chiaro, scientifico e verificabile, potrebbe diventare la modalità per affermare contesti formativi omologhi e dialoganti in tutte le regioni del paese e, nel contempo, un risultato omogeneo governabile e orientabile nella sua qualità a livello nazionale.

5.3 CONCEPIRE LA FORMAZIONE ALL'INTERNO DI UN SISTEMA PIÙ COMPLESSO


Con una definizione ampia e comprensiva della formazione sarà fondamentale concepire gli eventi didattici come parte di un sistema permanente che continua a formare nel tempo e a sostenere e fornire supervisione ai tutori nel corso delle loro funzioni.

La dinamica continua di questo processo dovrà consentire di connettere circolarmente la conoscenza, la competenza e l'esperienza e capitalizzare in un sistema durevole, rispondente alle esigenze, articolato sul territorio e integrato con esso.

Sembra plausibile ma ancora distante dalla realtà il fatto di poter contare su una dinamica di supporto che accompagni i tutori nel corso della loro opera. Probabilmente la velocità con la quale la normativa ha dovuto realizzare il proprio sviluppo applicativo non ha ancora consentito un pensiero e un'azione teso a determinare condizioni di sostenibilità dopo la formazione iniziale. In molte regioni italiane, pur essendo partito il processo formativo, non si ha ancora una precisa idea di quali saranno le sponde sulle quali potrà contare il tutore (e anche il minorenni) una volta nominato.

Il processo di formazione dovrà quindi dotarsi al più presto della capacità di procedere in questo ragionamento considerando che il corso di formazione senza l'articolazione di un sistema di riferimento che lo precede e lo accompagnerà nel tempo rischia di non essere efficace e sostenibile.

Per la delicatezza di questa funzione formativa e per la terzietà che dovrà sempre essere garantita, il processo dovrà inoltre essere strettamente monitorato e organizzato dalle istituzioni competenti affinché vengano evitate situazioni di attuale o potenziale conflitto di interesse tra gli enti e i professionisti a cui verrà affidato dal Garante il compito formativo.




5.4 LE RISORSE DISPONIBILI E I PERCORSI FORMATIVI

La chiarezza strategica e di intenti che dovrebbe sostenere l'impianto e il processo formativo risulta ancora più importante se viene considerata la mancanza di una specifica allocazione di fondi a sostegno di quanto previsto dalla normativa.

Se consideriamo che il tutore si troverà a realizzare le sue funzioni in uno scenario complicato, sostenuto da istituzioni che ancora non hanno chiarezza e talvolta capacità strutturale per poter realizzare i compiti che vengono loro affidati dalla legge e che a questo si aggiunge una cronica assenza di fondi a sostegno dell'istituto della tutela, possiamo forse provare a considerare questa fase come "avventurosa", così come è stata entusiasticamente definita da alcuni, ma sarà necessario costruire una mappa capace di orientare questa avventura.

Molto importante risulta la già citata iniziativa dell'Autorità Garante nazionale che richiede con forza l'allocazione di fondi per sostenere almeno le spese vive del tutore e il riconoscimento del suo impegno per ottenere permessi presso il proprio datore di lavoro.

Richiamando una precedente sezione del lavoro dove abbiamo indicato come cruciale la qualificazione della spesa, si potrebbe prevedere che una chiarezza strategica sulla tutela e sui processi formativi da assicurare ai tutori aiuterebbe anche la possibilità di orientare e talvolta dirottare positivamente le ingenti risorse impegnate nell'accoglienza verso il sostegno della tutela e attraverso di essa, del superiore interesse del minore accolto nel nostro paese.



È nostra opinione che una felice gestione della tutela e dei tutori possa rappresentare un produttivo ed efficace investimento di risorse per il sistema. In questa prospettiva il processo formativo si rivela come elemento essenziale per garantire un positivo rapporto tra risorse investite e benefici che ne possono derivare. Certamente un'iniziativa specifica di analisi e ricerca su questo livello potrebbe rivelarsi molto utile nell'orientare strategie e iniziative.



5.5 LA TERZIETÀ E IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORENNE

È proprio la centralità e la preminenza di questo superiore interesse come elemento di connessione tra i diversi aspetti che risulta a nostro avviso il dato fortemente innovativo della legge 47 e anche delle possibilità che si possono aprire con un governo attento dell'istituto della tutela e della formazione dei tutori.

La possibilità civile che fornisce questa legge insieme alle Autorità Garanti per l'infanzia e al Tribunale per i Minorenni è quella di riasserire una terzietà capace di travalicare i numerosi interessi pubblici e privati, leciti e meno leciti che circondano i minori stranieri non accompagnati.

Pur considerando il tutore come un attore che si relaziona al sistema, come già ricordato, non riusciamo a non pensare a questo ruolo senza considerarlo nella sua possibilità di affrancarsi per e con il minorenni dalla pletora di interessi che oggi condizionano fortemente la possibilità di applicare in modo diretto e conforme i principi e le norme previste dalla legislazione nazionale e internazionale nei confronti di ogni minorenni presente sul territorio italiano.



Come già ricordato, il riferimento primario del tutore costituito dall'autorità giudiziaria minorile e dalle istituzioni Garanti dei loro diritti rinforza questa importante prospettiva.

In linea con questa intenzione civile ma anche con quanto prevede il D.lgs. 142 del 2015² nell'assicurare l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse attuale o potenziale nel determinare la tutela, l'istituzione dell'elenco di tutori e quindi il processo di formazione che l'andrà a determinare dovrà sicuramente confrontarsi anche con intenzioni diverse da quelle gratuite e civili che prevede la normativa.

In altre parole sarà importante determinare la figura del tutore come autonoma rispetto a possibili interessi professionali, para-professionali o corporativi che si potrebbero manifestare proprio perché questi interessi divergono dall'obiettivo e dalla funzione che impone la legge.

Negli anni passati l'indeterminazione attraverso la quale sono stati gestiti i processi di tutela ha consentito in molti casi che si venisse a creare una sorta di "nebulosa" intorno all'istituto. Al contrario un processo di formazione chiaro e coerente con gli scopi previsti dalla normativa potrà porsi anche come presidio rispetto a istanze e interessi impropri e divergenti dagli obiettivi previsti.

² D.lgs. n. 142 del 18 agosto 2015 in materia di attuazione della direttiva europea 2013/33/EU recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg>.

5.6 LA SELEZIONE E IL MONITORAGGIO DEI TUTORI

La legge 47 attribuisce ai Garanti Regionali, insieme alla formazione, anche il compito della selezione dei tutori. Ad oggi i criteri di selezione, oltre ai requisiti formali elaborati dall'Autorità Garante Nazionale³, non sono stati definiti o programmati.



In linea con l'indicazione della norma relativa alla parità di trattamento, risulta decisamente inopportuno attribuire un ruolo, delicato come quello del tutore a un cittadino, senza prima aver verificato direttamente, attraverso specifici indicatori e procedure, l'appropriatezza di questo affidamento.

La necessità di questa selezione appare evidente in prima istanza per motivi legati alla protezione del minore, sapendo che potrebbero esserci adulti che accedono all'elenco per approfittare in qualche modo del proprio ruolo, ma anche, più semplicemente, per far sì che la nomina di una persona non adatta non gravi sulle già difficili circostanze del minore migrante.

Certamente la procedura di selezione dovrà realizzarsi in continuità con i criteri e gli obiettivi adottati nel processo di formazione. Vi saranno dunque indicatori legati alle conoscenze necessarie affinché il tutore comprenda il proprio ruolo nei confronti del ragazzo e del sistema di attori ed agenzie che lo deve accogliere, altri legati alla oggettiva possibilità di tempo e circostanze che possono consentire a una persona di realizzare le proprie funzioni tutelari, altri ancora legati all'attitudine, alla capacità di ascolto e di relazione che una persona potrà mettere in gioco nel suo rapporto con il ragazzo.

Pur convinti, non solo per l'emergenza della situazione, della necessità di adottare una logica pragmatica, inclusiva e aperta alle diversità e alle identità che i tutori potranno portare nella definizione del proprio ruolo, risulta a nostro avviso essenziale necessario istituire, in continuità con le procedure amministrative e il percorso formativo, una serie di criteri specifici legati alla selezione degli aspiranti tutori.


Anche se ad oggi la legge e le linee guida fornite dall'Autorità Garante nazionale non sono ancora esplicite su questi aspetti sarà importante quindi considerare che la richiesta corredata e coerente con i criteri richiesti dal bando e poi la formazione non siano sufficienti ad assumere automaticamente la funzione di tutore. Si raccomanda dunque l'istituzione di uno specifico passaggio selettivo attraverso un colloquio che deve essere sostenuto da un protocollo e da competenze adeguate a valutare la rispondenza dell'aspirante tutore al ruolo che gli verrà eventualmente affidato dal giudice.

La procedura potrebbe ispirarsi e trarre spunti da quelle che normalmente vengono utilizzate per i processi di affidamento familiare o di adozione⁴.

³ Autorità Garante Nazionale, *op.cit.*, p. 33.

⁴ Si vedano le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare disponibili su https://www.minori.it/sites/default/files/linee_guida_affidamento_familiare_2013.pdf

La necessità di selezione delle persone che aspirano a diventare tutori sollecita anche la possibilità di concepire la formazione come un processo di conoscenza progressiva dei tutori. In questo senso un percorso formativo che non ponga al centro il cittadino, consentendogli di interagire attivamente e di fornire l'opportunità di farsi conoscere, può essere considerato come un'importante occasione persa nel far sì che giungano ad essere nominate le persone che hanno la possibilità di svolgere adeguatamente il proprio ruolo. Ovviamente questa indicazione è strettamente vincolata al numero di partecipanti, alle metodologie e alle competenze di osservazione che verranno previste nel corso del processo formativo.



In continuità con questo approccio sarà importante che le Autorità Garanti, in relazione con il Tribunale per i Minorenni e con i servizi socio-sanitari del territorio, sviluppino sistemi di monitoraggio costante dell'attività dei tutori. Questo sistema di monitoraggio si costituirà come ulteriore elemento di garanzia nei confronti del ragazzo ma anche come fonte importante di osservazione utile a governare e migliorare le caratteristiche dell'istituto. Ci sembrerebbe importante che, in questa prospettiva, si realizzasse un protocollo di raccolta dati sia quantitativi, sia qualitativi per la compilazione di un rapporto periodico oppure si potrebbe ideare una sorta di osservatorio in tempo reale capace di monitorare lo sviluppo dell'istituto a livello regionale e nazionale.

Anche in questo caso non si tratterà di un monitoraggio teso a inibire le funzioni dei tutori ma semmai a sostenerle, mettendo a disposizione una costante linea di attenzione e cura affinché ogni singola esperienza di tutela possa confluire in un'esperienza istituzionale generale che sia in grado di evolversi e svilupparsi.

5.7 LA PROCEDURA DI ABBINAMENTO TRA RAGAZZO E TUTORE

Se la relazione tra tutore e ragazzo si pone come la dimensione centrale per orientare i percorsi formativi risulta inevitabile considerare la rilevanza del processo di abbinamento che condurrà alla realizzazione di questo nuovo rapporto.


A parte la constatazione che, una volta formato l'elenco territoriale, l'autorità giudiziaria provvederà a nominare tutori attingendo a questa lista, ad oggi la questione non è stata approfondita o pianificata in modo specifico se non in relazione alla localizzazione geografica nella quale il tutore fornisce la disponibilità ad operare.

In questa fase applicativa la questione dell'abbinamento risulta di fondamentale importanza per garantire all'istituto appropriatezza in risposta alle peculiari necessità del ragazzo ma anche la sostenibilità delle relazioni di tutela che si andranno a creare.

Questo processo di abbinamento si pone come ulteriore elemento logistico e organizzativo che dovrà essere predisposto ma riteniamo possa costituire un investimento importante, alla base del rapporto di tutela, per minimizzare eventuali problemi che potrebbero manifestarsi in una fase successiva e che potrebbe invalidare la possibilità per il ragazzo di poter contare su un tutore prima del compimento dei 18 anni. Va ricor-

dato anche che un abbinamento efficace si costituisce come esito di tutto il processo e gli investimenti relativi alla formazione e alla selezione che sono stati messi in campo.

Le fasi di iscrizione alla formazione e la formazione stessa possono fornire importanti informazioni per questo abbinamento. Al termine dell'esperienza formativa siciliana, ad ogni aspirante tutore è stato proposto un questionario di autovalutazione⁵ attraverso il quale, sulla base dell'esperienza formativa e informativa, il partecipante poteva proporre una serie di informazioni su di sé per andare ad arricchire la cartella personale da mettere a disposizione del magistrato per la nomina.



Queste informazioni dovranno poi incontrarsi con quelle che riguardano il ragazzo in relazione a diversi aspetti che vanno dalla lingua, alle particolari necessità della sua storia, alle specifiche problematiche che potrebbero essere considerate in relazione ad una particolare competenza presente nell'elenco dei tutori.

Insomma, riteniamo che l'abbinamento tra tutore e ragazzo debba costituire una specifica fase governata dall'istituzione in tutta la complessità che ogni incontro propone. Nuovamente, se ci riferiamo ai processi di affidamento familiare non potremmo mai pensare di abbinare un ragazzo con una famiglia senza aver considerato significativi elementi conoscitivi diretti e indiretti che possono garantire il buon esito di questo incontro.

Interessante l'esperienza genovese⁶, che Defence for Children international Italia ha sostenuto negli anni passati, nella quale gli operatori dei servizi sociali del comune, dopo aver partecipato al processo formativo ed avere conosciuto l'aspirante tutore (anche in fase di selezione), realizzano un lavoro di conoscenza con le comunità di accoglienza e i loro operatori per comprendere meglio le peculiarità dei ragazzi e quindi realizzare un proposta di abbinamento con i tutori da presentare al giudice per la nomina.

Lo stesso servizio sociale genovese collabora attivamente a realizzare e facilitare il primo incontro tra tutori e ragazzi. Un momento delicato che deve essere considerato in tutta la sua importanza.

La nuova fase, nella quale sarà il Tribunale per i Minorenni a nominare i tutori, potrebbe dotarsi di un meccanismo simile, magari collaborando attivamente con i servizi sociali del territorio, anche avvalendosi del processo nel quale lo stesso tribunale è chiamato a ratificare l'accoglienza del minore.

⁵ Si veda allegato II

⁶ Si veda <http://www.comune.genova.it/content/il-progetto-elfo-un-corso-diventare-tutore-di-un-minore-straniero-non-accompagnato>


5.8 I CANALI DIRETTI RISERVATI AI RAGAZZI

L'istituto della tutela dovrà svilupparsi attraverso la partecipazione diretta dei ragazzi. La loro comprensione del ruolo del tutore potrebbe non essere immediatamente chiara. A ciò deve certamente corrispondere una fase di coinvolgimento e spiegazione di questo ruolo che potrebbe essere impropriamente compreso dal ragazzo come simile o sovrapposto a quello di un altro operatore, senza cogliere la significativa specificità che contraddistingue il nuovo rapporto.



Come già menzionato, il tutore durante la sua esperienza dovrà sempre avere accesso a supervisione e appoggio da parte del sistema di protezione per poter risolvere problemi che si potrebbero manifestare. Allo stesso modo, anche il ragazzo dovrà poter contare sul facile accesso a un meccanismo indipendente di ascolto, per poter manifestare eventuali dubbi, esigenze o denunciare problematiche che potrebbero insorgere nel corso del suo rapporto con il tutore.

Il monitoraggio dell'istituto dovrà dunque dotarsi degli strumenti per poter essere costantemente in ascolto del minorenne, pronto ad intervenire in caso fosse necessaria



una mediazione o un eventuale risoluzione del rapporto di tutela.

Anche in questo caso, per garantire la partecipazione attiva, le Autorità Garanti e il Tribunale per i Minorenni dovranno individuare un dispositivo semplice ma efficace per fare in modo che la qualità dell'istituto sia qualificata da questa capacità di ascolto dei ragazzi che verranno affidati.

La formazione dei tutori troverà un significativo riferimento nel suo costante tentativo di comprendere e proporre la voce e la prospettiva dei ragazzi come elementi fondamentali per determinare l'appropriatezza del rapporto di tutela, dei bisogni della persona, del progetto di vita di cui il ragazzo deve sempre essere considerato protagonista attivo.

5.9 LA CONNESSIONE NEL TERRITORIO

Risulta evidente come la dimensione del raccordo con i servizi del territorio si ponga come determinante nella possibilità di realizzare e sostenere i rapporti di tutela.

In questo senso la legge 47 così come le Linee guida sviluppate dall'Autorità Garante non forniscono indicazioni precise che invece si rivelano essenziali nel determinare l'organizzazione delle pratiche di tutela in ogni contesto territoriale.



È nostra opinione dunque che in tutte e fasi dei processi di formazione, selezione, abbinamento e sostegno i servizi sociali del territorio debbano essere pienamente coinvolti poiché possono rappresentare la condizione necessaria per rendere possibili le funzioni del tutore. Questa modalità collaborativa potrà essere sostenuta da specifici protocolli di intesa territoriali che potranno consentire ai diversi attori di "sintonizzare" il proprio mandato per sostenere lo sviluppo dell'istituto e le funzioni dei tutori.⁷

Per lo stesso motivo i processi di formazione dovranno coinvolgere tutti gli attori del sistema affinché familiarizzino con la figura e lo specifico mandato del tutore il quale, come già ricordato, dovrà essere percepito come un valore aggiunto del sistema nel ribadire la centralità di ogni ragazzo e l'interconnessione tra le diverse risposte che gli devono essere garantite.

La partecipazione e il contributo delle istituzioni territoriali nei processi formativi aiuterà a comprendere meglio le modalità operative di ogni agenzia e a costruire un primo rapporto con i tutori che andranno a interagire con il sistema nel corso della loro attività.

Lo sforzo sarà quello di includere e sostenere questi contributi esterni mantenendo tuttavia il percorso formativo saldamente connesso agli obiettivi stabiliti che potrebbero non essere pienamente compresi e a volte condivisi dall'ente o dal professionista invitato a partecipare con un conseguente "spaesamento" dei partecipanti.



⁷ Si veda in questa direzione l'esperienza di raccordo condotta dal Garante Metropolitan di Palermo con le diverse istituzioni presenti sul territorio.

SEZIONE 6

ELEMENTI E CARATTERISTICHE DEL PROCESSO FORMATIVO

Mentre stiamo formulando questi orientamenti si stanno realizzando in tutte le regioni percorsi formativi rivolti agli aspiranti tutori. Pur essendo sicuri che molti di questi sforzi contribuiranno a promuovere concretamente i diritti dei giovani migranti presenti nel nostro paese non possiamo evitare di esprimere preoccupazione per la ancora troppo debole indicazione contenutistica e metodologica su cui possono contare queste attività.


Come abbiamo cercato di rappresentare, le condizioni culturali, tecniche e politiche che connotano il sistema di accoglienza delle persone migranti sono critiche e complesse. Non potremmo dunque pensare ad una tutela appropriata senza la dovuta considerazione di queste condizioni. Per estensione risulta difficile pensare a un cittadino che assuma questo ruolo senza poter contare su un processo didattico adeguato.

La qualità di questa analisi e la formulazione di ipotesi formative appropriate ci appare infatti direttamente proporzionale al grado di protezione e di tutela che potrà essere applicata nei confronti di ogni minorenni straniero e solo che viene accolto nel nostro paese.

Come abbiamo cercato già di rappresentare consideriamo il sapere, il saper fare e il saper essere del tutore insieme all'impegno civile che gli viene richiesto come dimensioni troppo importanti per essere esclusivamente affidate al nozionismo disciplinare che in molti casi connota i processi formativi.

6.1 DIFFERENZA ED EQUILIBRIO TRA INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Abbiamo già chiarito in quale accezione vogliamo intendere lo specifico formativo considerandolo come una dimensione complessa che si qualifica pedagogicamente non solo per le informazioni che trasmette ma soprattutto per il senso che tali informazioni possono acquisire nel processo formativo.



Questo approccio tende a distinguere bene il livello dell'informazione da quello della formazione, considerando che solo un adeguato equilibrio ed una coerente integrazione tra questi due livelli potrà determinare un esito positivo degli sforzi didattici.

Questo particolare aspetto si evidenzia in questa fase applicativa della legge, nella quale si stanno realizzando processi formativi di diversa natura che, non frequentemente, si pongono un'istanza di metodo considerando la bontà, lo specialismo e la quantità dell'informazione erogata come elementi quasi esclusivi nel concepire i corsi di formazione. In altre parole, i corsi di formazione sembrano spesso trasformarsi in assemblaggi poco integrati tra diverse competenze e specialità, le quali non necessariamente convergono su obiettivi condivisi. I corsi fino ad oggi realizzati sono in largo numero poco interattivi e si realizzano quasi sempre attraverso lezioni frontali che seguono le indicazioni tematiche proposte dalle linee guida nazionali. In genere la componente giuridica e procedurale assume l'assoluta preminenza.



Sulla base delle pratiche realizzate abbiamo insistito, anche in questo lavoro, nel considerare il corso di formazione come un momento contestualizzato in un sistema che lo precede e lo accompagna e che si realizza in una situazione che deve essere considerata nella sua realtà, anche contraddittoria, per poter dare senso e direzione agli elementi che verranno proposti e processati insieme ai tutori.

Abbiamo concepito dunque un corso base pensando che fosse necessario, prima di proporre livelli specialistici, comporre una prima mappa orientativa, la quale poteva poi essere approfondita nel tempo, attraverso corsi monografici da un lato e dall'altro un processo di supervisione che accompagnasse l'esperienza concreta di tutela per sostenerla ma anche per derivarne ulteriori elementi di carattere formativo in una produttiva e circolare relazione tra teoria, pratica ed esperienza.

6.2 OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE

I quattro obiettivi generali sulla base dei quali abbiamo sviluppato il processo formativo vanno considerati come strettamente interrelati e costituiscono le traiettorie costanti della proposta pedagogica che viene rivolta ai tutori a partire da quello che abbiamo definito *corso di base* per poi continuare nello sviluppo educativo e didattico teorico-pratico che accompagnerà l'esperienza del tutore.




Il primo obiettivo relativo alla CONOSCENZA, risponde alla domanda **"cosa devo sapere?"** e sarà teso a favorire l'acquisizione delle informazioni essenziali derivate dalle diverse discipline attraverso le quali il tutore potrà identificare e qualificare la sua funzione in relazione al ragazzo e al contesto che lo circonda.

Abbiamo considerato **il secondo obiettivo come relativo alla dimensione della COMPRENSIONE**, che risponde alla domanda **“che relazione hanno queste conoscenze con la mia esperienza, le mie competenze, le mie aspettative?”** e intende sottolineare la possibilità di porre in relazione le nuove informazioni ricevute e acquisite con l’esperienza personale, culturale e professionale peculiare del tutore. Per favorire questo livello il momento formativo dovrà necessariamente includere tempo e occasioni utili a considerare e riflettere sulla connessione tra il proprio background personale e professionale e la conoscenza di cui si avrà bisogno per svolgere efficacemente le proprie funzioni.

Il terzo obiettivo si riferisce alla PRATICA, e risponde alla domanda **“cosa dovrò fare nella mia funzione di tutore”** da intendersi come l’acquisizione di strumenti pratici, metodologie e tecniche per “connettersi”, comunicare e agire in maniera efficace con e per il ragazzo e con i diversi attori e funzioni rilevanti a promuovere il suo superiore interesse. Va certamente considerato che questa competenza potrà essere costruita solo nel tempo e che il tutore non deve diventare “tuttore” cioè non deve assumere “tutte” le funzioni professionali che invece devono assolutamente rimanere in carico al sistema.

Il quarto obiettivo si riferisce al POSIZIONAMENTO e risponde alla domanda **“dove mi trovo io rispetto al sistema e le condizioni che affronterò insieme al ragazzo?”**. Questo obiettivo va inteso come la capacità di sollecitare interrogativi e facilitare la possibilità di risposte in relazione al ruolo che il tutore acquisirà, che necessariamente comporterà il bisogno di difendere i diritti e gli interessi del ragazzo ma anche il bisogno di rivalutare e ri-determinare il posizionamento civile, etico e culturale che decide di assumere acquisendo questa nuova funzione. Sarà anche importante sollecitare la comprensione del fatto che questo posizionamento potrebbe essere contrastato o entrare in collisione con il contesto circostante.

6.3 CARATTERISTICHE E CRITERI METODOLOGICI



Nel definire i contenuti, modi e le progettualità della formazione sarà importante considerare centralmente ed esplicitamente alcuni criteri che guideranno i processi:

- **Teoria - pratica:** il processo formativo, specialmente nelle sue fasi iniziali dovrà fornire il giusto equilibrio tra teoria e pratica. Anche in considerazione del fatto che gli aspiranti tutori potrebbero non avere un background accademico specialistico o scientifico sulle discipline che verranno proposte, il corso dovrebbe fornire in modo semplice e semplificato chiavi teoriche che possano “assumere senso” per i partecipanti e trovare rapporto con la loro esperienza, lingua e possibilità per tradurre la teoria in azioni e attitudini. Allo stesso tempo, il processo formativo non dovrà evitare di presentare la complessità dei problemi valorizzando la teoria come la base essenziale per una pratica appropriata ed efficace che dovrebbe essere sempre connessa ad essa in una modalità “circolare”.

- **Interazione:** la disposizione preferibilmente circolare e il numero limitato di partecipanti dovrebbe sempre richiamare il fatto che la conoscenza e la comprensione si costruiscono durante un processo di interazione tra i partecipanti. Il corso base dovrà proporre aspetti teorico/pratici che devono sempre essere processati e validati attraverso l'interazione con i partecipanti. Il processo di formazione includerà presentazioni frontali, discussioni e lavori di gruppo. Il formatore dovrà rimanere aperto alla possibilità di apprendere da questa interazione e, in questo senso, possiamo dire che anch'egli accede, attraverso di essa, ad una dimensione educativa che sarà differente con ogni diverso gruppo di formandi che incontrerà.
- **Integrazione disciplinare:** nonostante la proposta di una serie di informazioni specifiche e disciplinari il processo formativo dovrà sempre mirare a integrare le nozioni con la metodologia che viene utilizzata considerando che l'ambiente formativo che si verrà a creare deve risultare coerente con il tipo di ambiente e di clima che si desidera creare anche nella relazione tra tutore e ragazzo. In questa prospettiva, i rapporti con e tra i partecipanti dovrebbero essere determinati dalla conoscenza che la formazione mira a trasferire ma anche dal modo attraverso il quale essa viene trasferita e processata con il gruppo di formandi e ogni persona che ne è parte. Questo è anche uno dei motivi per cui il numero di partecipanti dovrebbe permettere il coinvolgimento diretto e personale all'interno del processo. Quando utilizziamo la parola integrazione ci riferiamo anche al bisogno di determinare un ambiente di apprendimento nel quale le diverse discipline trovano l'opportunità di connettersi tra loro in maniera sistemica per generare nuova rete di conoscenza e esperienza assieme ai formandi. L'approccio sarà dunque trans-disciplinare, perché il suo scopo sarà quello di identificare e mettersi in relazione con le diverse storie di ogni ragazzo attraverso un approccio olistico nel quale si afferma sempre la centralità della persona nel suo rapporto con il contesto delle diverse discipline e i diversi mandati professionali utili a fornire risposte adeguate e personalizzate.
- **Educazione continua:** il corso di formazione di base e le eventuali sessioni successive devono essere concepiti come l'accesso e la permanenza in un processo di educazione continua che permetterà al tutore di continuare ad imparare, acquisire esperienza e processarla attraverso successive analisi e riflessioni. In questa prospettiva, il corso di base deve essere concepito come una mappa iniziale e generale che il tutore continuerà a dettagliare nel tempo, assieme al ragazzo e alla comunità di cittadini che stanno vivendo un'esperienza simile. La dimensione pedagogica connessa ai principi e alle disposizioni derivanti dai diritti umani che sempre continuerà a rappresentare il crocevia principale del percorso di formazione.
- **Supervisione:** nonostante la natura specifica e individuale di ogni relazione tra ragazzo e tutore, ogni processo tra l'adulto e il minorenne deve essere aperto e sostenuto da iniziative di supervisione. Il tutore deve riconoscere nella supervisione un supporto costante ed essenziale per le difficili funzioni che dovrà svolgere. Allo stesso tempo, la relazione di tutela che verrà istituita con il ragazzo potrà "respirare" e trovare riferimento, attraverso la supervisione, in una comunità di pratiche con gli altri tutori che aiuterà la condivisione e l'orientamento dell'esperienza con e per il minorenne.
- **Paradigma di conoscenza chiaro e dinamico:** per diventare tutore non è necessario disporre di un background professionale specifico. Nonostante questo approccio ampio e comprensivo, la formazione e l'esperienza di essere tutore deve basarsi su una teoria solida e completa per permettere al cittadino di relazionarsi in maniera olistica alla situazione del minorenne assieme alle sue peculiarità, alla sua diversità e alla sua storia. Nello stesso tempo, l'interconnessione che sottende l'esperienza formativa e il suo accompagnamento dovranno fornire l'opportunità al tutore di relazionarsi con la molteplicità di attori e funzioni che compongono il contesto di riferimento del ragazzo. I tutori dovrebbero quindi essere supportati da un robusto impianto teorico-pratico che sarà reso accessibile in maniera graduale e appropriata nel tempo.

6.4 I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

A partire dalle indicazioni sui contenuti della formazione proposti dell'Autorità Garante che indicavano tre ambiti di riferimento, quello fenomenologico, quello giuridico e quello psicosanitario⁸ la formazione base proposta nell'ambito del progetto ELUCE è stata sviluppata sulla base delle diverse esperienze formative proposte agli aspiranti tutori negli ultimi quattro anni attraverso un modulo di tre intere giornate continue di lavoro alle quali hanno preso parte gruppi di partecipanti composti da 25 persone circa.

Applicando i criteri metodologici descritti nei paragrafi precedenti le aree tematiche interconnesse nel programma delle tre giornate sono state le seguenti:

a) La minore età e la relazione tra mondo degli adulti e mondo dei ragazzi

Abbiamo ritenuto importante, prima di passare allo specifico ambito migratorio, evidenziare con il gruppo la peculiarità del rapporto tra mondo adulto e mondo dei bambini e dei ragazzi.

Questo approccio, che può apparire di carattere generico, ha inteso ribadire la necessità di integrare qualsiasi bambino e adolescente nella categoria di minorenne evitando che le variabili che lo caratterizzano potessero separarlo concettualmente (e anche fattualmente) dagli altri bambini e adolescenti.



Questa componente tematica ha inteso sottolineare come l'infanzia e l'adolescenza vengano prese in considerazione dal mondo adulto e dall'opinione pubblica quasi esclusivamente nei momenti in cui rappresentano ferite, vulnerabilità o devianze. Una visibilità generalmente estemporanea che immediatamente tende a scomparire in modelli sociali, economici e culturali che normalmente non considerano in modo sostanziale bambini e ragazzi⁹.

La retorica filantropica dell'aiuto all'infanzia, rinforzata da un'iconografia pubblicitaria, promossa in molti casi dalle stesse agenzie umanitarie, che mostra i bambini solo in relazione al bisogno e all'emergenza in cui si trovano, è stata proposta come paradigma di analisi teso a dimostrare quanto l'infanzia venga spesso decontestualizzata dagli stessi motivi che ne determinano le sofferenze e le privazioni¹⁰.

8 Si veda Autorità Garante Nazionale, *op. cit.*, p.33. <http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/Moduli%20formativi.pdf>

9 Defence for Children International Italia - *Twelve - Orientamenti Teorici e Pratici* pag. 21, 2016.

10 Costella, P., Diritti dell'infanzia e filantropia umanitaria, in Gozzi, G. - Furia, A., *Diritti umani e cooperazione internazionale allo sviluppo. Ideologie, illusioni e resistenze*, Bologna, Il Mulino, 2010.

Attraverso una serie di sollecitazioni proposte in plenaria si è voluto condividere come la vulnerabilità dei ragazzi venga spesso determinata dagli stessi sistemi sociali-economici e culturali in cui si trovano che però continuano a proporre una diversa narrazione¹¹.

Si è voluto attraverso questo asse tematico ribadire che i ragazzi di cui ci occupiamo, anche se provengono da altri paesi, devono essere considerati in primo luogo come minorenni. Al contrario, come già ricordato nelle sezioni precedenti, per i minorenni stranieri non accompagnati, oltre all'invisibilità e all'assenza di considerazione, si aggiunge l'ulteriore elemento discriminante legato allo status migratorio e poi ancora quello dell'essere privato di adulti di riferimento.


Sollecitando le riflessioni autobiografiche nei partecipanti, è stato ricercato e sollecitato uno spazio di sensibilità e disponibilità a considerare il ragazzo come persona nell'accezione più completa del termine. Specularmente si è richiesto ai partecipanti di uscire dal proprio ruolo categorizzato per proporsi nel gruppo prima di tutto come persone disposte a condividere la propria storia, il proprio capitale di umanità, la propria esperienza per un obiettivo civile fondato sul diritto.

La suggestione è stata quella di considerare la tutela come l'incontro tra due storie, quella del ragazzo e quella del tutore, al di fuori delle consuete categorizzazioni filantropiche.

La valenza della tutela è stata rimarcata come importante per il ragazzo ma anche per l'adulto e il cittadino che decide di cominciare questo rapporto, così da eliminare un'asimmetria che spesso connota il rapporto tra adulti e ragazzi e in particolare la relazione con quelle che vengono angustamente definite come categorie vulnerabili.

b) I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza come sistema multidisciplinare e olistico per valutare e promuovere il superiore interesse del minorenne:

Questo modulo ha inteso fornire un quadro di riferimento utile a emancipare la prospettiva dei partecipanti da un approccio all'infanzia e all'adolescenza prevalentemente centrato sui bisogni per indirizzarli invece verso un approccio definito attraverso l'utilizzo dei diritti umani, evidenziando le differenze tra questi due modelli.



Partendo nuovamente da un'esperienza di carattere autobiografico è stato proposto di riconsiderare l'idea di infanzia alla luce di una logica fondata sui diritti, sottolineando le

11 O'Connell Davidson, J – Farrow, C., *Child Migration and the Construction of Vulnerability*, Save the Children 2007.

differenze tra un rapporto con le più giovani generazioni di carattere "filantropico" e un rapporto, come quello che ci propone la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, centrato sulla soggettività di diritto della persona minorenni.

Il sistema giuridico proposto dalla Convenzione e la necessità di comprenderlo nel contesto di un pensiero multidisciplinare e sistemico hanno costituito le dimensioni trasversali di questa prima fase del lavoro.

La mappatura strutturale e storica della Convenzione, anche nel suo percorso applicativo in Italia, è stata proposta come contesto base di riferimento per le fasi successive del ciclo formativo. L'applicazione pratica della Convenzione nell'analisi di casi di studio ma anche nella pianificazione delle possibili risposte si è costituita come "mappa" fondativa del percorso di formazione.

Più precisamente i contenuti normativi della Convenzione sono stati raggruppati in quattro dimensioni interconnesse, la prima relativa ai bisogni primari, la seconda alle istanze legate allo sviluppo della persona, la terza concentrata sulla protezione e la quarta sulla partecipazione.

Il campo sistemico definito da queste quattro aree si è costituito come mappa di base per analizzare la specifica situazione dei minorenni stranieri comprendendola e contestualizzandola in una dimensione fondata sul diritto.

Questa mappa è stata utilizzata trasversalmente anche nelle successive fasi del corso per analizzare i diversi fenomeni, le risposte e le misure necessarie a garantire l'applicazione della legge ma anche a comprendere quali funzioni il tutore deve realizzare insieme al ragazzo per ricostruire un contesto omogeneo e interagibile che consenta una tutela sia contingente, sia prospettica della persona che gli è stata affidata.

c) Il fenomeno migratorio, la diversità culturale e i profili migratori dei ragazzi che giungono nel nostro paese

La terza area tematica ha inteso approfondire la natura del fenomeno migratorio che spesso viene letto e interpretato in modo superficiale senza la dovuta considerazione per le varie fasi che la caratterizzano.

Comprendere le fasi e i cicli della migrazione corrisponde alla possibilità di considerare la storia del ragazzo non solo "qui e ora" ma anche in riferimento a ciò che precede l'evento migratorio e ciò che invece si propone come prospettiva futura. La casa, la decisione di partire, la partenza, il viaggio, l'arrivo, l'insediamento nel nuovo contesto sono come "capitoli" fondamentali che devono essere considerati in continuità per riconoscere le necessità del ragazzo e proporgli efficacemente un aiuto¹².



La situazione del minorenne migrante viene dunque analizzata a partire dalla mappa fondata sui diritti costruita insieme al gruppo che verrà progressivamente arricchita

¹² Defence for Children International Italia Resiland - Partecipazione, risorse, resilienza dei ragazzi migranti contro la tratta e lo sfruttamento 2015 - <http://www.resiland.org>

di ulteriori elementi attraverso l'utilizzo dei principi fondamentali proposti dalla stessa Convenzione anche attraverso i commenti generali del Comitato ONU sulla particolare situazione dei minorenni stranieri.

Questa area tematica propone una profilazione dei ragazzi migranti in base agli elementi e gli obiettivi che ne hanno determinato la migrazione forzata o volontaria.

Attraverso un'analisi che mette in relazione il ciclo migratorio con i diritti della Convenzione, vengono identificati con il gruppo dei formandi gli elementi capaci di generare vulnerabilità e/o resilienza e il tutore comprende come può relazionarsi ad essi.

Le questioni relative all'ascolto e al riconoscimento delle diversità di cui ogni ragazzo è portatore vengono poste come base per introdurre le problematiche e le opportunità della mediazione culturale.

Attraverso l'ausilio di dati e informazioni nazionali e internazionali questa area tematica ha cercato di fornire un quadro di riferimento quantitativo e qualitativo del fenomeno migratorio, delle sue cause, delle sue rotte e anche dei fenomeni sociali-economici e culturali che sta generando.

Le particolari vulnerabilità a fenomeni di tratta e sfruttamento connesse alle dinamiche migratorie hanno costituito un ulteriore focus di approfondimento.

d) Normativa, procedure, snodi e attori nel sistema di accoglienza

La scelta formativa per questo modulo di base è stata quella di sviluppare una solida mappa concettuale prima di affrontare la specifica situazione legata alle procedure del sistema di accoglienza. Questa scelta ha inteso consolidare un approccio che parta dal pieno riconoscimento della persona come base per poterle offrire una efficace proposta di aiuto. Pur riconoscendo la necessità e talvolta l'urgenza del fare, la proposta formativa rivolta ai tutori ha inteso partire dall'individuazione del ragazzo e dalla necessità di avvicinarsi alla sua prospettiva piuttosto che cedere ad una logica di emergenza e di burocrazia. L'esclusiva considerazione di queste dimensioni che di carattere "amministrativo" possono rendere estremamente difficile la costruzione di un rapporto basato sulla fiducia come quello che deve caratterizzare l'istituto della tutela.

La quarta area tematica è stata dedicata a sviluppare il quadro degli standard principali e della legislazione a livello internazionale e nazionale che deve essere tenuta in considerazione per comprendere la tutela e le funzioni del tutore fornendo un quadro specifico di riferimento teso a chiarire le specificità del contesto e delle procedure legali nazionali allo scopo di evidenziare le responsabilità concrete di tutori previste dalla legge, dalle disposizioni e dai regolamenti nazionali.

Facendo attenzione a non eccedere nello specialismo giuridico, il corso ha proposto elementi conoscitivi e processuali relativi alla normativa nazionale e internazionale focalizzando sui principali snodi problematici relativi alle procedure che il ragazzo deve affrontare.

In particolare la legge 47 è stata largamente utilizzata come guida sistematica per approfondire le fasi del percorso del minorenne dal suo arrivo fino alla maggiore età, le procedure relative al rilascio del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, le questioni relative all'accertamento dell'età, le diverse tipologie di struttura di accoglienza, le questioni relative al compimento della maggiore età e le possibilità di prosieguo amministrativo, le procedure e le condizioni relative alla richiesta di protezione internazionale, le possibilità e i limiti del ricongiungimento familiare, le opportunità legate al rimpatrio assistito, le diverse competenze istituzionali e i diversi attori con i quali il ragazzo deve entrare in relazione.

NOTA CONCLUSIVA

Il processo formativo realizzato in Sicilia ci ha messo nuovamente a confronto con grandi e nobili motivi che, nella maggior parte dei casi, si scontrano con realtà orientate in tutt'altra direzione.

Anche nel corso di quest'ultima esperienza realizzata abbiamo fortunatamente incontrato tanti uomini e tante donne con i quali abbiamo condiviso un prezioso desiderio di solidarietà, di civiltà e di emancipazione. Lo abbiamo fatto cercando di procedere con realismo ma senza cedere alla tentazione di sopprimere la speranza e, nonostante tutto, siamo usciti incoraggiati da questo confronto e da questo percorso comune.

Attraverso le tante sessioni formative realizzate abbiamo cercato con le parole, le informazioni, l'ascolto e l'accoglienza di valorizzare l'esperienza delle persone prima delle discipline per fare in modo che, prima di ogni altra cosa, fosse questa stessa esperienza a poterci dare prospettiva, un occhio diverso e un orientamento che ci consentisse di pensare nuovamente al futuro.

Si tratta della stessa speranza e la stessa prospettiva che riteniamo debbano essere condivise, nel massimo grado possibile, con le persone minorenni straniere e sole che potrebbero in un adulto, genuinamente adulto, trovare anche solo per un attimo una sponda amica e utile per continuare la propria unica e irripetibile storia.

Desideriamo dunque ringraziare tutte le persone che, con la loro partecipazione hanno contribuito alla formulazione di questi orientamenti formativi che ci auguriamo possano evolvere e procedere verso la giusta direzione.

TEMPO
ASCOLTO
MEMORIA
NARRAZIONE
RACCONTO
BIOGRAFIA
STORIA

VESPA

RINASCITA

CHIUSO

SPERIMENTAZIONE
DEL CORTICE

OFFICI

GIORGIA

Spa 2000

FOTOGRAFIA

PIRELLINE

CADUTA

VACANZE

GIORGIA

FELICE

GIOCO

BAR

GIORGIA

2010

APPUNTAMENTO

CALORE

ARRIVERA

PIRELLA

ALLEGATI

- I) Standard di riferimento per tutori di minorenni non accompagnati
- II) Modulo di autovalutazione
- III) Struttura corso programma



ALLEGATO I

STANDARD DI RIFERIMENTO PER TUTORI DI MINORENNI NON ACCOMPAGNATI

Gli standard si configurano come uno strumento pratico per i tutori. In questo senso possono essere intesi come un riferimento utile nella definizione delle loro funzioni quotidiane ma anche come una serie di obiettivi da perseguire e raggiungere.

L'intento di questi standard, anche qualora non potessero essere immediatamente soddisfatti, è quello di costituire un utile riferimento teorico e operativo per i tutori. I criteri proposti possono quindi essere utilizzati anche solo per verificare il proprio lavoro e per definirne in modo più chiaro degli obiettivi. In questa prospettiva, inoltre, il tutore può svolgere un'importante funzione come vettore di cambiamento sia presso la propria organizzazione, sia nel contesto nazionale di riferimento.



STANDARD 1 - Il tutore vigila e agisce affinché tutte le decisioni vengano prese nel superiore interesse del minore e con l'obiettivo della sua crescita e del suo sviluppo.

INDICATORI Il tutore:

- A) È in grado di comprendere quale sia il superiore interesse del minore, quando occorre prendere decisioni in merito a:
- le procedure legali
la scelta dell'avvocato,
 - la struttura di accoglienza e il luogo di residenza,
 - Il percorso educativo,
 - i trattamenti sanitari,
 - altre tipologie di interventi di supporto;
- B) è in grado di assicurare che la valutazione del superiore interesse sia basata sull'opinione del minore e consideri la sua specifica condizione individuale;
- C) coinvolge tutti gli attori rilevanti nella valutazione delle misure da adottare, al fine di garantire che l'impatto di tali misure sia valutato attraverso un approccio multidisciplinare;
- D) evita qualsiasi conflitto di interesse attuale o potenziale che possa concernere il suo rapporto con il minore ed è figura indipendente dagli altri attori che prendono decisioni circa la condizione giuridica, il benessere e il sostentamento del minore;
- E) verifica in modo costante e continuativo quale sia il superiore interesse del minore tenendo in considerazione:
- la storia e la passata esperienza del minore nei paesi di origine, di transito e di residenza,
 - il suo livello di sviluppo e maturità,
 - La sua situazione familiare,
 - La durata del soggiorno nel paese ospitante,
 - La fase della procedura di accoglienza nella quale si trova.



STANDARD 2 - Il tutore si assicura che il minore partecipi attivamente a ogni decisione che lo riguarda

INDICATORI Il tutore:

- A) Fornisce al minore tutte le informazioni concernenti i suoi diritti e che gli consentano di partecipare alle decisioni che lo riguardano e utilizza un linguaggio che sia comprensibile per il minore; ripete le informazioni tutte le volte che è necessario e si accerta che il minore comprenda e memorizzi queste informazioni;
- B) ascolta il minore con attenzione, cercando di dar voce al suo punto di vista, tenendo in considerazione la sua età e il suo livello di maturità e di sviluppo;
- C) informa il minore sugli esiti delle decisioni prese e spiega come il suo punto di vista sia stato considerato all'interno dei processi decisionali;
- D) è in grado di gestire le aspettative di partecipazione del minore;
- E) si assicura che le azioni o i progetti che riguardano il minore siano basati sul suo punto di vista e siano con esso condivisi;
- F) assicura che l'eventuale ricorso a professionisti a supporto del minore sia promosso sulla base del suo consenso informato;
- G) informa il minore circa le procedure disponibili per esprimere istanze o lamentele in merito alla sua figura di tutore ed è disponibile ad accogliere le sue eventuali critiche;
- H) utilizza tutti gli strumenti in suo possesso, anche creativi (quali, ad esempio, libri o brochure) o multimediali per assicurare la comprensione e la partecipazione del minore.



STANDARD 3 - Il tutore agisce affinché al minore sia garantita massima protezione e sicurezza.

INDICATORI Il tutore:

- A) È attento che il minore sia sempre protetto e si assicura che il suo stesso comportamento non metta a rischio la sua sicurezza;
- B) si assicura che il minore sappia che è libero di raccontare qualsiasi cosa riguardo la propria sicurezza oppure qualsiasi pericolo egli avverta;
- C) tratta in modo confidenziale tutte le informazioni ricevute, a meno che non sia necessario rompere il rapporto di confidenzialità per proteggere il minore o un altro minore, informandolo, se possibile, di tale necessità;
- D) se dovesse riconoscere eventuali segnali di abuso, tratta o pericolo per il minore, sa come agire e riporta immediatamente tali informazioni alle autorità e istituzioni competenti;
- E) è consapevole della pressione psicologica, dei rischi e/o dei pericoli rappresentati da coloro i quali hanno facilitato il minore nel compiere il suo viaggio;
- F) si assicura che il minore ottenga un trattamento adeguato se è vittima di violenza, abuso o tratta;
- G) segnala sempre e tempestivamente alle autorità la scomparsa di un minore;
- H) accetta che il suo comportamento sia fatto oggetto di controlli e verifiche per escludere possibili rischi di abuso.



STANDARD 4 - Il tutore agisce come difensore dei diritti del minore.

INDICATORI Il tutore:

- | | |
|--|---|
| <p>A) È un controllore assertivo, impegnato e coraggioso dei diritti del minore;</p> <p>B) agisce in maniera indipendente, esclusivamente sulla base del superiore interesse del minore;</p> <p>C) non ha timore di assumere posizioni diverse rispetto a quelle delle autorità e si oppone, sempre valutando con la dovuta attenzione possibili conseguenze, alle decisioni che non</p> | <p>tengano in considerazione il superiore interesse del minore</p> <p>D) ha la forza emotiva necessaria per far fronte a situazioni frustranti, ostilità o pressioni da parte di terzi;</p> <p>E) è presente quando vengono prese decisioni importanti per la vita del minore e per la valutazione del suo superiore interesse.</p> |
|--|---|



STANDARD 5 - Il tutore è il punto di riferimento per il minore e agisce come intermediario con tutti gli altri attori coinvolti.

INDICATORI Il tutore:

- | | |
|---|--|
| <p>A) Mantiene i contatti ed è il punto di riferimento per l'avvocato, gli operatori e i responsabili della comunità di accoglienza, gli operatori psico-sociali e sanitari, le istituzioni, gli insegnanti, i genitori affidatari, i servizi sociali, i membri della famiglia nel paese di residenza e/o in quello di origine e ogni altro attore coinvolto nel processo di accoglienza del minore;</p> <p>B) informa il minore sui suoi diritti e sui suoi doveri nella relazione con gli altri attori coinvolti;</p> | <p>C) assiste nello stabilire contatti con la comunità e nello sviluppo di relazioni personali che possano risultare rilevanti a fornire al minore il senso di appartenenza a una famiglia o a un gruppo;</p> <p>D) si assicura di essere informato in merito alle decisioni che hanno un impatto sulla vita del minore e partecipa agli incontri nei quali si prendono decisioni in merito al minore.</p> |
|---|--|



STANDARD 6 - Il tutore assicura la tempestiva identificazione e adozione di una soluzione durevole e adeguata basata sul superiore interesse del minore.

INDICATORI Il tutore:

- | | |
|--|---|
| <p>A) Verifica che la soluzione proposta dagli altri attori coinvolti nel processo di accoglienza sia basata sulla considerazione del superiore interesse del minore a partire dalla considerazione:</p> | <ul style="list-style-type: none"> • della storia del minore • della situazione familiare, • della situazione nel paese di origine, • dell'adeguatezza della sistemazione per assicurare un ambiente sicuro e protetto, • della sicurezza e dei rischi ai quali il minore è esposto, |
|--|---|

- del livello di integrazione nel paese di arrivo,
 - della condizione di salute fisica e mentale,
 - delle possibilità di sviluppo offerte al minorenni nei diversi casi;
- B) sostiene il ricongiungimento del minorenni con la sua famiglia solo quando questo è nel suo superiore interesse, tenendo in considerazione anche i pericoli per il minorenni e per la sua famiglia connessi con il processo migratorio:
- il tutore ha, con il consenso del minorenni, contatti personali con i membri della sua famiglia e con le organizzazioni nel paese di origine e verifica che essi siano in grado di prendersi cura del minorenni in modo adeguato,
 - il tutore verifica, con l'ausilio e il supporto di altri professionisti, gli eventuali segni connessi all'esposizione di fenomeni di tratta anche rispetto al ruolo dei membri della sua famiglia;
- C) sostiene l'integrazione nel paese di arrivo quando questo è nel suo superiore interesse, prestando particolare attenzione
- all'acquisizione di adeguate competenze linguistiche,
 - allo sviluppo di adeguati contatti sociali,
 - alla realizzazione di un adeguato percorso educativo, formativo e di inserimento professionale;
- D) sostiene il rimpatrio del minorenni nel suo paese di origine quando questo è nel suo superiore interesse:
- il tutore accompagna il minorenni nel viaggio di rientro, se il ragazzo esprime tale desiderio, o individua qualcuno che possa accompagnarlo,
 - monitora e controlla la definizione di un progetto di vita/ reinserimento per il minorenni, sia prima sia dopo la realizzazione del rimpatrio,
 - cerca di tenersi informato sul benessere del minorenni dopo il ritorno nel paese di origine;
- E) prepara il minorenni a tutti i grandi cambiamenti connessi con il raggiungimento della maggiore età.



STANDARD 7 - Il tutore tratta il minore con rispetto e dignità.

INDICATORI Il tutore:

- A) Tratta il minore con un atteggiamento aperto e privo di pregiudizi;
- B) ascolta le opinioni e le preoccupazioni del minorenni e le prende in seria considerazione;
- C) adotta un comportamento e un atteggiamento adeguati, che possano costituire anche un esempio per il minorenni;
- D) manifesta interesse per la vita del minorenni, senza essere troppo invadente;
- E) è sensibile alle differenze culturali;
- F) rispetta il diritto alla riservatezza del minorenni e lo informa sulla possibilità di rivolgersi in modo autonomo ad altri professionisti;
- G) aiuta il minore a mantenere/ridefinire la sua identità e la sua autostima;
- H) adotta un approccio flessibile e individualizzato rispetto ai bisogni specifici del minorenni;
- I) antepone il rispetto dei diritti del minorenni ad ogni altra considerazione relativa al suo proprio benessere fisico e mentale.



STANDARD 8 - Il tutore costruisce con il minore una relazione basata sulla fiducia reciproca, sull'apertura e sulla confidenzialità.

INDICATORI Il tutore:

- A) Conosce personalmente il minorenni;
- B) tratta in modo confidenziale tutte le informazioni sul/del minorenni, a meno che non sia necessario violare il rapporto di riservatezza per questioni di sicurezza che lo riguardano o concernenti altri minorenni e informa, quando possibile, il minorenni della necessità di rompere tale rapporto di confidenzialità;
- C) si astiene dall'esprimere giudizi relativamente alla veridicità di quanto il minorenni riferisce in merito ai motivi che lo hanno indotto ad allontanarsi dal suo paese di origine, né consente che questo tipo di giudizio possa condizionare il suo rapporto con il minorenni;
- D) è sempre sincero con il minorenni e mantiene le sue promesse;
- E) fornisce al minorenni informazioni chiare e a lui comprensibili in merito al suo ruolo e alle sue reali possibilità e verifica che il minorenni abbia aspettative adeguate rispetto a quanto il tutore può o non può fare;
- F) dimostra al minorenni che è davvero interessato a lui, che lavora con impegno sincero e che si sente responsabile per lui;
- G) chiarisce che anche nel caso in cui il minorenni si allontani per un periodo, egli è sempre bene accetto dal tutore;
- H) presta attenzione alla comunicazione verbale, non verbale ed emotiva;
- I) è empatico nei confronti del minore e gli offre il suo supporto morale e affettivo.



STANDARD 9 - Il tutore è "accessibile" per il minore.

INDICATORI Il tutore:

- A) Organizza un incontro con il minorenni il prima possibile dopo la sua nomina, per un primo scambio;
- B) incontra con regolarità il minore;
- C) può essere contattato facilmente dal minorenni per telefono o tramite-mail;
- D) comunica in maniera adeguata all'età e al livello di sviluppo e maturità del minorenni;
- E) se necessario ricorre al supporto di interpreti;
- F) abita sufficientemente vicino al minorenni in modo da rispondere velocemente in caso di difficoltà o necessità;
- G) informa il minorenni in merito ai luoghi nei quali si possono incontrare;
- H) contatta il minorenni di quando in quando, anche solo per rimanere in contatto con lui, e non si limita a contattarlo solo in caso di necessità specifiche.



STANDARD 10 - Il tutore ha conoscenze e competenze pertinenti e adeguate.

INDICATORI Il tutore:

- A) Si attiva per acquisire conoscenze in merito ai diritti dei minorenni, alla normativa in materia di immigrazione e asilo, alla psicologia dello sviluppo in età evolutiva, al trauma, alla tratta, all'abuso e alla protezione, al sistema di welfare, alla comunicazione interculturale, alla situazione e alla vita nel paese di origine del minorenne;
- B) è consapevole dei suoi limiti personali ed è disponibile ad approfondire e migliorare la sua preparazione, la sua metodologia e la sua attitudine comportamentale;
- C) è proattivo nell'identificare le sue necessità di apprendimento e si attiva per ricevere aggiornamenti e approfondimenti quando necessario;
- D) è in grado di gestire il numero dei minorenni che gli sono affidati in modo da dare la giusta attenzione a ognuno di essi;
- E) è ben organizzato, tiene tutto registrato, è affidabile;
- F) è in grado di gestire le risorse disponibili;
- G) lavora seguendo una metodologia prefissata;
- H) cerca supporto e consiglio ogni volta che sia necessario e confronta regolarmente le proprie esperienze con altri tutori;
- I) è disponibile alla supervisione e al monitoraggio.

ALLEGATO II

MODULO DI AUTOVALUTAZIONE

Somministrato al termine delle sessioni formative settembre-dicembre 2017

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE E ORIENTAMENTO

Corso base per aspiranti tutori volontari

Nome e Cognome:

.....

A seguito dell'esperienza formativa realizzata, la presente scheda propone una serie di domande tese a verificare ulteriormente la propria motivazione e la possibilità di svolgere le funzioni di tutore e, nel contempo, a fornire qualche elemento in più di conoscenza agli organizzatori del corso.

Le domande proposte sono formulate sulla base degli obiettivi di conoscenza, comprensione, pratica e posizionamento condiviso all'inizio del corso.

Le chiediamo di rispondere alle domande con serenità, con il massimo grado di trasparenza e senza preoccupazioni relative alla forma.

Per favore, prima di scrivere le risposte, proceda a una lettura di tutte le domande presenti nel questionario

La ringraziamo per la partecipazione, per il tempo e per le energie che ha dedicato al corso base che abbiamo realizzato insieme.

Nel corso dell'esperienza formativa di tre giorni sono state fornite una serie integrata di informazioni relative alla tutela e al ruolo che deve svolgere il tutore. Pur considerando la necessità di ulteriore approfondimento, ritiene di conoscere gli elementi e gli orientamenti essenziali per assumere questa funzione?

SÌ NO (mettere una crocetta nella casella della risposta desiderata)

Per favore fornisca qualche elemento per motivare la sua risposta

.....
.....
.....

La descrizione sulle funzioni del tutore che si è delineata nel corso dell'esperienza formativa ha corrisposto alle sue aspettative iniziali?

SÌ NO (mettere una crocetta nella casella della risposta desiderata)

Per favore fornisca qualche elemento per motivare la sua risposta

.....
.....

Ritiene che quanto è stato proposto in relazione alle funzioni del tutore sia compatibile con la sua esperienza e con la sua attuale situazione di vita?

SI NO (mettere una crocetta nella casella della risposta desiderata)

Per favore fornisca qualche elemento per motivare la sua risposta

.....

.....

.....

Vi sono particolari impedimenti, difficoltà o condizioni che può ipotizzare in relazione alle possibili funzioni di tutela che potrebbe intraprendere?

SI NO (mettere una crocetta nella casella della risposta desiderata)

Per favore fornisca qualche elemento per motivare la sua risposta

.....

.....

.....

Considerando che certamente il tutore dovrà essere supportato da figure professionali specifiche in base alle diverse esigenze che si presenteranno, ritiene di poter affrontare i compiti del tutore che sono stati descritti nel corso dell'esperienza formativa?

SI NO (mettere una crocetta nella casella della risposta desiderata)

Per favore fornisca qualche elemento per motivare la sua risposta

.....

.....

.....

Considerando le condizioni, la complessità e le criticità contestuali descritte nel corso dell'esperienza formativa, ritiene di potere assumere le responsabilità di tutela del minorenne ponendo sempre primaria attenzione al suo superiore interesse?

SI NO (mettere una crocetta nella casella della risposta desiderata)

Per favore fornisca qualche elemento per motivare la sua risposta

.....

.....

Considerando che dovrà comunque confermare in via definitiva la propria candidatura, ritiene di poter essere sin da ora disponibile ad essere nominato tutore di un minore non accompagnato?

SI NO (mettere una crocetta nella casella della risposta desiderata)

Per favore fornisca qualche elemento per motivare la sua risposta

.....
.....
.....
.....

Per Quanti minorenni ritiene di poter essere nominato/a tutore/tutrice?

1 2 3 ALTRO

(mettere una crocetta nella casella della risposta desiderata)

Per favore fornisca qualche elemento per motivare la sua risposta

.....
.....
.....
.....

La ringraziamo per le sue risposte che verranno trattate con cura e attenzione.

Eventuali ulteriori note integrative:

.....
.....
.....
.....

DATI AGGIUNTIVI

Nome/Cognome..... Data di nascita

Ambito territoriale preferito nel quale eventualmente operare

Professione.....

Eventuali Lingue parlate oltre all'italiano (anche livello base)

Indirizzo email Tel.

ALLEGATO III

ESEMPIO DI PROGRAMMA DEL CORSO BASE



CORSO BASE DI FORMAZIONE PER TUTORI VOLONTARI

Palermo, 15 – 16 – 17 dicembre 2017 H 09.00-18.30
Centro Santa Chiara, Piazza Santa Chiara 11, Palermo

Il Comitato ONU sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sottolinea che i tutori devono disporre **"delle competenze necessarie nell'ambito della cura e della protezione dell'infanzia per assicurare che gli interessi del minore siano tutelati e che i bisogni legali, sociali, della salute siano corrisposti in modo appropriato anche considerando il tutore come un vettore di connessione tra la persona minore e tutte le agenzie, i professionisti che possono garantire la continuità nella cura e nella protezione necessarie"**.

Comitato ONU sui Diritti del Fanciullo (2005), Commento Generale n°6,
Trattamento dei minori non accompagnati e separati fuori dal proprio paese d'origine.

Nel contesto dell'Avviso Pubblico per la selezione dei tutori volontari per i Minori Stranieri non Accompagnati a seguito della legge 7 aprile 2017 n. 47, il corso è rivolto a cittadini che intendano assumere a titolo volontario e assolutamente gratuito il ruolo di tutore di persone minorenni straniere non accompagnate sul territorio regionale.

L'iniziativa formativa si pone come obiettivo generale quello di fornire un quadro di riferimento organico di carattere teorico-pratico fondato sugli standard e gli orientamenti legislativi nazionali e internazionali.

Il modulo si configura come un percorso formativo attraverso il quale verranno proposte le nozioni e gli elementi teorico-pratici necessari per intraprendere il ruolo di tutore volontario. I formatori proporranno ai partecipanti una metodologia che alternerà momenti di lezione frontale a momenti di rielaborazione in plenaria e in gruppi di lavoro. Il laboratorio formativo sarà realizzato con un approccio sistemico e integrato attraverso il quale le competenze relative a ogni disciplina trattata andranno a comporre un quadro teorico e operativo utile a valorizzare, proteggere e promuovere il superiore interesse del minore nei suoi diversi contesti di crescita e sviluppo.

L'iniziativa, si articola in 3 giornate di formazione per un totale di circa 24 ore di attività. E' previsto il coinvolgimento di massimo 25 partecipanti così da poter consentire una dimensione interattiva e laboratoriale.

La partecipazione al corso prevede l'ottenimento di un attestato di frequenza ma non determina l'automatica iscrizione alle liste territoriali che verranno proposte alle autorità giudiziarie competenti per le nomine.

OBIETTIVI

Il corso di base, concepito nella prospettiva di un processo di formazione e supervisione permanente, si struttura attraverso 5 obiettivi specifici integrati:

- Definizione di un quadro di riferimento multidisciplinare e integrato sulla protezione e la cura della persona minorenni e sulle relative funzioni del tutore a partire dalla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo;
- Analisi funzionale della normativa vigente in Italia e in Europa relativa alla specifica situazione dei minori stranieri non accompagnati nell'ambito del sistema di servizi e politiche più generali relative alla protezione e alla tutela dell'infanzia;
- Mappatura operativa del sistema di istituzioni, servizi e funzioni presenti sul territorio per la presa in carico della persona minorenni;
- Identificazione dei bisogni psico-sociali della persona minorenni e strategie per l'ascolto e la costruzione di una relazione efficace capace di contribuire alla realizzazione di progetti educativi individualizzati.
- Comprensione delle dinamiche migratorie e della comunicazione interculturale.

PROGRAMMA

Facilitazione e coordinamento del corso: **dott. Pippo Costella**

PRIMO GIORNO

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza come sistema multidisciplinare e olistico per valutare e promuovere il superiore interesse del minorenni

09.00 – 09.15	Registrazione dei partecipanti
09.15 – 09.45	Saluti da parte delle istituzioni: Prof. Luigi Bordonaro Autorità Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza Dott.ssa Maria Giambruno Ufficio Speciale Immigrazione – Regione Sicilia
09.45 – 10.45	Presentazione dei partecipanti
10.45 – 11.15	Condivisione obiettivi del laboratorio formativo e del progetto formativo: conoscenza, comprensione, pratica e posizionamento dei tutori nell'ambito del sistema di accoglienza dei minorenni stranieri non accompagnati.
11.15 – 11.30	Pausa
11.30 – 12.00	I bisogni dei minorenni: esercizio in plenaria - focus group
12.00 – 12.30	L'emancipazione del concetto di bisogno in diritto: differenze e prerogative di un approccio basato sui diritti umani
12.30 – 13.00	La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza come quadro di riferimento per i tutori di minorenni stranieri non accompagnati: un sistema multidisciplinare e olistico per valutare e promuovere il superiore interesse del minorenni
13.00 – 14.00	Pranzo presso Moltivolti

14.00 – 15.00	L'istituto della tutela e la sua applicazione in Italia e in Sicilia Opportunità e criticità Fausto Melluso – Defence for Children Italia
15.00 – 15.30	Primi orientamenti pratici per tutori
15.30 – 16.00	Lo sviluppo di contesti territoriali per la tutela L'esperienza pilota di Palermo Rosario Lio – Unicef/Garante Infanzia Palermo
16.00 – 16.45	Il supporto, la supervisione e il monitoraggio dei tutori Rosario Lio – Unicef/Garante Infanzia Palermo
16.45 – 17.00	Pausa
17.00 – 17.45	La comunità dei tutori volontari L'esperienza di Accoglierete – Siracusa Federica Bonifacio – Accoglierete Onlus
17.45 – 18.00	Sintesi della giornata e chiusura dei lavori

SECONDO GIORNO

La tutela volontaria nel contesto – Principali elementi per comprendere come si definisce l'istituto in relazione al fenomeno migratorio e alla peculiare situazione di minori stranieri non accompagnati

09.00 – 09.30	Apertura dei lavori ed esercizio biografico
09.30 – 10.00	Riepilogo degli elementi principali proposti nella prima giornata e presentazione della seconda giornata
10.00 – 11.00	Presentazione: il tutore volontario, la questione migrante e l'accoglienza
11.00 – 11.15	Pausa
11.15 – 12.00	Esercizio pratico in gruppi - suddivisione della CRC in 4 dimensioni: Sopravvivenza, Sviluppo, Protezione e Partecipazione.
12,00 – 13,00	I minori stranieri non accompagnati: profili, bisogni e dati Lancine Camarà
13.00 – 14.00	Pranzo presso Moltivolti
14,00 – 15,00	Il quadro normativo nazionale: la Legge 47/2017 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"
15.00 – 16.00	Gli elementi fondamentali dell'accoglienza Onorina Gardella
16.00 – 16.45	Testimonianza di una tutrice
16,45 – 17,00	Pausa
17.00 – 17.45	Introduzione agli standard internazionali e regionali ONU, UE, CoE, FRA Agency
17.45 – 18,00	Sintesi della giornata e chiusura dei lavori

TERZO GIORNO

Legislazione e standard – supportare la valutazione del superiore interesse all'interno del progetto di vita del ragazzo

09.00 – 09.15	Apertura dei lavori
09.15 – 09.30	Esercizio biografico - focus group
09.30 – 10.00	Riassunto delle sessioni precedenti e presentazione della terza giornata
10.00 – 10.30	Dott. Francesco Micela Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo Lino D'Andrea Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Comune di Palermo
10.30 – 11.00	La legge 47/2017 e i diritti del minorenne straniero non accompagnato Alice Argento e Irene Di Cristina – CLEDU
11.00 – 11.45	I permessi di soggiorno per i minorenni stranieri non accompagnati e procedura per il rinnovo - L'esperienza dell'assistenza legale della CLEDU Alice Argento e Irene Di Cristina – CLEDU
11.45 – 12.00	Pausa
12.00 – 12.45	La protezione internazionale: dalla richiesta al riconoscimento dello status di rifugiato Maria Eleonora Benini - UNHCR
12.45 – 13.00	Domande e risposte
13.00 – 14.00	Pranzo presso Moltivolti
14.00 – 15.00	Un sistema di protezione integrato: la rete dei servizi e gli attori nel sistema di accoglienza
15.00 – 15.30	Il superiore interesse del minorenne come considerazione preminente nel processo decisionale riguardo il minorenne: strumenti, processi e pratiche per la sua valutazione e la determinazione
15.30 – 16.30	Somministrazione del questionario di verifica e autovalutazione finale
16.30 – 17.00	Conclusioni, prossimi passi e chiusura dei lavori

L'Autorità Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza

Prof. Luigi Bordonaro

BIBLIOGRAFIA RAGIONATA

TUTELA:

Agenzia dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, Manuale Tutela dei minori privati delle cure genitoriali, 2015: <http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship>

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati, documento di proposta, 2015: <http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/Verso%20un%20sistema%20di%20tutela.pdf>

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Linee Guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari, 2017: <http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/Linee%20guida%20tutori%20volontari.pdf>

Candia, G. - Carchedi, F. - Giannotta, F. - Tarzia, G., (ed.) Minori erranti. L'accoglienza e i percorsi di protezione, Ediesse, Roma, 2009.

Comune di Bologna: U.I. Minori, Famiglie, Tutele e Protezioni - Area Benessere di Comunità, Camelot Officine Cooperative, Defence for Children international Italia, Quaderno Operativo per Tutori di Minorenni Stranieri non Accompagnati, 2016: <http://defenceforchildren.it/risorse/pubblicazioni/168-quaderno-operativo-per-tutori-volontari.html>

Defence for Children International Italia, Standard di riferimento per Tutori di Minorenni non Accompagnati, 2011: <http://www.defenceforchildren.it/risorse/pubblicazioni/53-standard-di-riferimento-per-i-tutori-dei-minori-non-accompagnati.html>

Defence for Children International Italia, GATE, tutori contro la tratta e lo sfruttamento, 2013: <http://www.gate-eu.org>

Defence for Children International Italia, I Girasoli, SAFEGUARD, più sicuro con il tutore. Rapporti di analisi, 2016: <http://defenceforchildren.it/risorse/pubblicazioni/141-safeguard-rapporti-di-analisi.html>

Defence for Children International Italia, ELFO, Cittadinanza attiva, tutela e affido familiare per i minorenni soli - Una panoramica sull'Italia, 2017: <http://defenceforchildren.it/risorse/pubblicazioni/177-tutela-e-affido-famigliare->

per-la-promozione-dei-diritti-di-minorenni-soli-una-panoramica-sull-italia.html

Drigo, C., La tutela legale: l'esperienza dell'Ufficio del Pubblico Tutore del Veneto, Pace diritti umani, n. 2, pp. 41-57, 2009.

Drigo, C. - Santamaria, F., (ed.), Tutori Volontari e bambini. L'esperienza del Garante per l'infanzia del Veneto, Guerini, Milano, 2009.

Drigo, C. - Santamaria, F., (ed.), Un'esperienza di cittadinanza attiva. Gli esiti del percorso di riflessione sul Progetto tutori, Ufficio del Pubblico Tutore per i minori della Regione Veneto, Venezia/Mestre, 2008.

Furia, A. - Gallizia, G., Closing a Protection Gap: core standards for guardians of separated children in Europe, Italian National Report, 2010-2011, Daphne III Project, Defence for Children International - Italy, 2011: <http://www.defenceforchildren.it/>

Occhiogrosso, F.P., Tutela e protezione dei minori, Intervento formativo "Scuola per tutori volontari per minori", Udine, 7 febbraio 2009: <http://www.regione.fvg.it/tutoreminori/documentazione.asp>

Progetto Equal Palms, Strumenti e ricerche, vol. II, Pratiche di accoglienza II. Identificazione, regolazione, tutela e affidamento, Roma, 2007.

Pubblico Tutore dei Minori - Regione Veneto, Orientamenti per i tutori legali dei minori di età. Funzioni, responsabilità e buone prassi, Quaderni. Linee guida e orientamenti per la promozione e la cura dell'infanzia e dell'adolescenza, n. 3, pp. 1-186, 2009: http://garantedirittipersonaminori.consiglioveneto.it/gestione/documenti/doc/Orientamenti_tutorivolontari_2009.pdf

Pubblico Tutore dei Minori - Regione Veneto, Vademecum per tutori volontari di minori d'età, 2005: http://garantedirittipersonaminori.consiglioveneto.it/gestione/documenti/doc/vademecum2005_tutori_volontari.pdf

Tarzia, G., Il minore straniero non accompagnato: quale tutela nel sistema legislativo italiano?, Minorigiustizia, n. 3, pp. 188-196, 2008.

Turri, G. C., Un tutore per i minori stranieri non accompagnati, relazione presentata in occasione della conferenza "L'infanzia "privata". Il ruolo tutela dell'adulto, Ancona, 2004.

DIRITTI UMANI:

Bori, P.C. - Giliberti, G. - Gozzi, G., *La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo cinquant'anni dopo*, Bologna, CLUEB, 2000.

Center for Human Rights, Human Rights and Social Work. *A manual for Schools of Social Work and the Social Work Profession, Professional Training*, n. 1, New York and Geneva, United Nations, 1994: <http://opentraining.unesco-ci.org/cgi-bin/page.cgi?g=Detailed%2F299.html;d=1>

Commission on Social Determinants of Health, *A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health Discussion paper for the Commission on Social Determinants of Health*, Geneva, World Health Organization, 2007.

Costella, P., *Diritti dell'infanzia e filantropia umanitaria*, in Gozzi, G. - Furia, A., *Diritti umani*

e cooperazione internazionale allo sviluppo. *Ideologie, illusioni e resistenze*, Bologna, Il Mulino, 2010.

Danish Institute for Human Rights, *Applying a Rights- Based Approach. An Inspirational Guide for Civil Society*, <http://www.humanrights.dk>

Defence for Children International Italia, *Twelve - Orientamenti Teorici e Pratici*, 2016.

Eldestein, C., *L'integrazione: un approccio dal basso*, in «m@gm@ - Rivista Elettronica di Scienze Umane e Sociali- Osservatorio di Processi Comunicativi», vol.4, n. 2. 2006.

Fadiga, L. *Una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza. Scritti di Alfredo Carlo Moro*, Franco Angeli, 2006.

MIGRAZIONE E INTERCULTURA:

Agamben, G., *Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino, Einaudi, 1995.

Bracci, C., *La tutela medico legale dei diritti dei rifugiati*, Associazione Umanitaria "Medici contro la Tortura", Roma, Sviluppo locale edizioni, 2009: <http://contextus.org/vulnerabilita/strumenti/52-strumenti-operativi-e-manualistici.html>

Candia, G. - Carchedi, F. - Giannotta, F., - Tarzia, G. (a cura di), *Minori erranti. L'accoglienza e i percorsi di protezione*, Roma, Ediesse 2009.

Comba, E., *Antropologia delle religioni. Un'introduzione*, Bari, Laterza, 2008.

Corti, P., *Storia delle migrazioni internazionali*, Bari, La- terza, 2003.

Cyrułnik, B., *Autobiografia di uno spaventapasseri. Strategie per superare le esperienze traumatiche*, Milano, Raffaello Cortina, 2009.

Dal Lago, A., *Non persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Milano, Feltrinelli, 1999.

Douglas, M.K. - Pacquiao, D.F., *Core Curriculum for Transcultural Nursing and Health Care*, in «Journal of Transcultural Nursing», vol. 21, n.4 suppl., 2010.

Fassin, D. - d'Halluin, E., *The Truth from the Body: Medical Certificates as Ultimate Evidence for Asylum*, in «American Anthropologist», 2005.

Flach, F., *The resilience hypothesis and post-traumatic stress disorder*, in Wolfe, M.E. - Mosnaim, A.D., (eds.), *Post-traumatic Stress Disorder: Etio-*

logy, Phenomenology and Treatment, Washington- DC, American Psychiatric Press, 1990.

Giovannetti, M., *L'accoglienza incompiuta. Le politiche dei comuni italiani verso un sistema di protezione nazionale per i minori stranieri non accompagnati*, Bologna, Il Mulino 2008.

Glissant, É., *Poetica del diverso*, Roma, Meltemi, 2004.

Glissant, É., *Poetica della relazione*, Macerata, Quodlibet, 2007.

Gozzi, G., *La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sessant'anni dopo. Le "promesse mancate" dei diritti umani*, in Gozzi, G. - Furia, A., *Diritti umani e cooperazione internazionale allo sviluppo. Ideologie, illusioni e resistenze*, Bologna, Il Mulino, 2010.

Gozzi, G. - Furia, A., *Diritti umani e cooperazione internazionale allo sviluppo. Ideologie, illusioni e resistenze*, Bologna, Il Mulino, 2010.

International Council on Human Rights Policy, *Taking Duties Seriously: Individual Duties in International Human Rights Law*, 1999: <http://www.ichrp.org>.

Kramer, S. - Bala, J., *Managing uncertainty; coping styles of refugees in western countries*, in «Intervention», vol. 2, n. 1, 2004, pp.33 - 42.

Losi, N., *Vite Altrove*, Milano, Feltrinelli, 2000.

O'Connell Davidson, J - Farrow, C., *Child Migration and the Construction of Vulnerability*, Save the Children, 2007.

APPROCCIO SISTEMICO:

Bateson, G., Verso un'ecologia della mente, Milano, Adelphi, 1976.

Bateson, G., Mind and Nature; a necessary unity, New York, Dutton, 1979, trad. it. Mente e Natura. Un'unità necessaria, Milano, Adelphi, 1984.

Bateson, G., Una sacra unità. Altri passi verso un'ecologia della mente, Milano, Adelphi, 1997.

Bateson, G. - Bateson, M.C., Angels Fear Towards an Epistemology of the Sacred, Mac-

millan, New York, 1987, Bantam, New York, 1988, trad.it. Dove gli angeli esitano. Verso un'epistemologia del sacro, Milano, Adelphi, 1989.

Bronfenbrenner, U., Ecologia dello sviluppo umano, Bologna, Il Mulino, 1986.

Burns, D., Systemic Action Research: A Strategy for Whole System, Bristol - UK, The Policy Press, 2007.

MEMORIA E NARRAZIONE:

Bruner, J., Acts of meaning. Cambridge - MA, Harvard University Press, 1990, tr. it. La ricerca del significato, Torino, Bollati Boringhieri, 1992.

Bruner, J., Actual minds, possible worlds. Cambridge - MA, Harvard University Press., 1986, trad. it. La mente a più dimensioni, Roma, Laterza, 1988.

Demetrio, D., Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé - Cortina Raffaello, 1996.

Karpman, S., Fairy tales and script drama analysis, in «Transactional Analysis Bulletin», n. 7, 1968, pp. 39-43.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

LEGISLAZIONE ITALIANA:

Costituzione italiana, Art. 30.

Codice Civile Italiano 1942, artt. 343-389; artt. 2047 e 2048.

D. lgs., 22 dicembre 2017, n. 220 in materia di "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

L. 27 maggio 1991, n. 176 in materia di "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

T.U. Immigrazione d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 in materia di "Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21 in materia di "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25".

D. lgs. n. 142 del 18 agosto, n. 142 2015, in materia di "Attuazione della direttiva europea 2013/33/EU recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

L. 7 aprile 2017, n.47 in materia di "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati".

NORMATIVA INTERNAZIONALE:

Convenzione di Ginevra del 1951, Convenzione sullo status dei rifugiati.

Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e Adolescenza, 1989.

Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, 25 gennaio 1996, ratificata con la Legge 20 marzo 2003, n.7.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 2000.

Commento Generale n. 6, 2005, del Comitato ONU sui diritti dell'Infanzia sul trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dai loro paesi di origine.

Linee Guida delle Nazioni Unite sull'Accoglienza dei bambini fuori dalla famiglia di origine, 2011.

Direttiva 2011 / 93 / UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione della vittime.

Commento Generale n. 22 sui principi generali riguardanti i diritti umani dei minorenni in contesti di migrazione internazionale, 2017.

Commento Generale n. 23 sugli obblighi degli Stati riguardo i diritti umani dei minorenni nei contesti di migrazione internazionale nei paesi di origine, transito, destinazione e ritorno, 2017.

Coordinamento a cura di



DEFENCE FOR CHILDREN
International-Italia

La presente pubblicazione è disponibile anche sul sito
www.defenceforchildren.it

Defence for Children International è un movimento indipendente presente in oltre 40 paesi nel mondo, attivamente impegnato nella promozione e protezione dei diritti dell'infanzia dal 1979.

Il progetto ELUCE Sicilia per l'avviamento dei processi formativi rivolti ai tutori è stato realizzato tra giugno e dicembre 2017 da Defence for Children International Italia in coordinamento con l'Autorità Garante per l'Infanzia della Regione Sicilia e il supporto di UNHCR.

Per informazioni:
www.defenceforchildren.it
www.tutelaminori.org

Facebook: RITMi - Rete Italiana Tutori di Minorenni



Scrivici su: info@defenceforchildren.it

Con il supporto di



ASCOLTO TEMPA
RACCONTO STOR
NARRAZIONE ASCOL
BIOGRAFIA RACCO
TEMPO NARRAZI